

Antonella Simone

**«Dare le leggi al mare».  
Michele de Jorio e il Codice corallino**

*«Giving rules to the sea».  
Michele de Jorio and the Codice Corallino*

ABSTRACT: In XVIIIth Century the South of Italy concentrated on the development of sea trade. Michele de Jorio author of the *Codice Marittimo* of 1781, which was never applied, as member of the Supreme Magistrate of Commerce elaborated the *Regolamento economico-legale per la pesca dei coralli*, which was heavily practiced in Torre del Greco. It should have disciplined the competences of the law and the profitability of the field. It united the habits of the sea to the needs and the innovations of the times. The jurist encouraged the creation of a local Company with exclusive right to purchase, work and sell coral. The implementation of the law on coral and of the Company was hindered by natural, political and military events. In 1877 though, with the editing of the new *Codice della marina mercantile*, it was pointed out that the *Codice Corallino* of 1790 was to be considered as a former legitimate reference.

KEY WORDS: Coral Code, Trade

SOMMARIO: 1. La conquista del Mediterraneo – 2. Michele de Jorio tra re Ferdinando e John Acton - 3. Uno sguardo dall'interno – 4. Una risorsa per il Regno: il corallo – 5. La regolamentazione economico-legale dell'oro rosso – 6. La Compagnia del Corallo: il legame tra terra e mare.

## 1. *La conquista del Mediterraneo*

L'orazione sulla «scienza del commercio» elaborata da Michele de Jorio, dopo qualche anno dall'assunzione della relativa cattedra presso l'Università di Napoli, fu l'occasione per tracciare un profilo di quella giovane disciplina e del riformismo borbonico, nonché una breve sintesi della propria carriera e della ricca produzione letteraria che la corredeva<sup>1</sup>. Da quando, a metà del Settecento, nel panorama europeo si era conclusa una travagliata stagione di conflitti e raggiunta una fase di tregua, agli accordi di pace solitamente erano seguiti quelli sui traffici<sup>2</sup>. Marina, navigazione e scambi costituivano una triade vincente che da tempo aveva strutturato l'economia sia inglese che francese<sup>3</sup> ed a

<sup>1</sup> M. de Jorio, *Idea generale del commercio e della sua scienza*, Napoli 1804, pp. IV-V, XCIII e ss. Sulle caratteristiche specifiche della scienza del commercio, in virtù della quale «l'Economia dello Stato non è più una scienza profana e isolata», si soffermò, ivi, pp. LXV, LXXVI e ss. Sull'ambiente dei 'moderni' e sulle ripercussioni culturali relative alla cattedra, con attenzione alle problematiche ideologiche che attraversarono lo Studio pubblico partenopeo nel sec. XVIII cfr. diffusamente F. Cammisa, *L'Università di Napoli nella seconda metà del '700. Documenti e profilo delle riforme*, Napoli 2001, pp. 53 e ss.

<sup>2</sup> Cfr. i relativi riferimenti in de Jorio, *Idea generale*, cit., pp. XVII-XVIII ed anche in G.M. Galanti, *Della descrizione geografica e politica delle Sicilie*, a cura di F. Assante e D. Demarco, Napoli 1969, v. II, pp. 186 e ss.

<sup>3</sup> De Jorio, *Idea generale*, cit., *passim*. Gli studi effettuati per la stesura della sua *Storia del commercio e della navigazione dal principio del mondo sino ai giorni nostri*, t. I, Napoli 1778, gli avevano offerto un quadro preciso della produzione letteraria fiorita in quei Paesi e delle relative traduzioni (*Introduzione*, pp. 26 e ss.). Dimostrava di aggiornarsi continuamente in tema attraverso i «nuovi aumenti» pubblicati nel «Giornale del Commercio, che uscì in Francese a Bruxelles nel 1759 dove si raccolgono de' pezzi più eccellenti, e più rari di questa materia» (pp. 37-38). Poteva affermare che «M. Melon è il primo Autore Francese che ha considerato il Commercio come una scienza, come l'uno degli oggetti de' più importanti dell'amministrazione d'uno Stato» in vista dell'utilità sociale (ivi, p. 33). Il liberismo dell'*Essai politique sur le commerce* del 1734 «dette un impulso decisivo allo svecchiamento della cultura napoletana, e costituì lo spartiacque tra tradizionalisti e rinnovatori». L'opera, la cui principale massima postulava che il commercio, «null'altro esige se non la libertà e la protezione, fu ampiamente discussa da B. Intieri, da F. Galiani e da Genovesi». Così R. Ajello, *Arcana juris. Diritto e politica nel Settecento napoletano*, Napoli 1976, nt. 36, p. 409, nt. 68, p. 426; p. 375. Cfr. anche Id., *Il collasso di Astrea. Ambiguità della storiografia giuridica italiana medievale e moderna*, Napoli 2002, p. 320 e ss.; Id. *Civiltà moderna. Lineamenti storici e problemi italiani*, Napoli 2018, pp. 125 e ss. Rinnova gli spunti di riflessione F.E. d'Ippolito, *Considerazioni sulla nascita dell'economia mercantile a Napoli tra Sette e Ottocento*, in «Historia et Ius», 19/2021, paper 12, pp. 1-12. Anticipazioni già in Id., *La 'ragione mercantile' tra trasformazione economica e trasformazione sociale*, in «Studi Veneziani», N.S. LXXIX (2019), a cura dell'Istituto per la Storia della Società e dello Stato Veneziano, Pisa-Roma 2020.

cui il Mezzogiorno, nel clima di generale rinnovamento apertosi con l'avvento del 're proprio' Carlo di Borbone<sup>4</sup>, aveva cominciato più proficuamente ad affacciarsi. Se le guerre erano state la «tomba» della prosperità, con quell'antico «amico della pace»<sup>5</sup> si poteva ritrovarla.

L'augusto sovrano «protesse le belle Arti, la marina, il Commercio, provvedendo di ottime leggi e salutari: ne stipulò Trattati colle Nazioni Commercianti; considerò che il Commercio, o coltivato, o negletto, era l'unica cagione o delle ricchezze, o delle miserie de' Popoli»<sup>6</sup>. La complessiva ristrutturazione giuridico-istituzionale si accompagnò al tentativo di un rilancio complessivo degli affari e dell'industria. La particolare posizione geografica suggeriva di agire non solo sul mercato interno, stimolando l'iniziativa delle genti, ma di

<sup>4</sup> Per una ricostruzione ampiamente articolata e documentata di questo importante periodo e delle sue singole fasi si rinvia a R. Ajello, *La vita politica napoletana sotto Carlo di Borbone*, in *Storia di Napoli*, v. VII, Napoli 1972, pp. 471 e ss. Cfr. G. Galasso, *La filosofia in soccorso de' governi. La cultura napoletana del Settecento*, Napoli 1989; Id., *Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno borbonico e napoleonico (1734-1815)*, v. XV, t. IV della *Storia d'Italia*, diretta da G. Galasso, Torino 2007; Id., *Il Regno di Napoli, Intervista* a cura di F. Durante, *Postfazione* di V. Fiorelli, Venezia 2019.

<sup>5</sup> De Jorio, *Idea generale*, cit., p. XIX.

<sup>6</sup> Ivi, p. LXXXIX. «Per l'incentivazione del commercio internazionale, sin dall'ascesa al trono napoletano di Carlo, era apparso indispensabile stipulare una serie di trattati con gli stati europei, l'impero ottomano e le reggenze islamiche nord-africane. Una pacificazione con gli stati musulmani avrebbe tuttavia avuto ripercussioni estremamente favorevoli sullo stesso commercio marittimo interno, gravemente ostacolato dalle azioni piratesche dei corsari turcheschi, che attaccavano le navi dei Paesi cristiani con cui non avevano stretto alcun accordo. Particolarmente esposti agli arrembaggi islamici erano perciò le imbarcazioni battenti bandiera napoletana, che solcavano anche i mari costieri con grande timore e perciò in quantità notevolmente inferiore alle loro potenzialità. [...] Le trattative con i Paesi musulmani – ostacolate dalle potenze europee, e in particolare dalla Francia, che con gli islamici aveva già un discreto scambio commerciale, derivante da tradizionali rapporti di amicizia e temeva la concorrenza napoletana – portarono tuttavia, grazie soprattutto alla tenacia e all'abilità del Montealegre, alla stipula di due importanti convenzioni, una siglata il 7 aprile 1740 con la sublime Porta e l'altra il 3 giugno 1741 con la reggenza di Tripoli. Nonostante questi trattati, i mercanti del Regno di Napoli non furono tuttavia spinti, come si auspicava, ad armare nuove navi, vincendo quella paura della pirateria musulmana, che era considerata il maggiore deterrente allo stesso commercio marittimo di cabotaggio». Così G. Caridi, *Una riforma borbonica bloccata: il Supremo Magistrato di commercio nel Regno di Napoli (1739-1746)*, in «Mediterranea. Ricerche storiche», Anno VIII, 2011, pp. 121-122.; R. Romano, *Il commercio franco-napoletano nel secolo XVIII*, in Id., *Napoli: dal Regno al Vicereame. Storia economica*, Torino 1976, p. 69. Cfr. T. Filesi, *Un interessante capitolo delle relazioni tra Napoli e Tripoli: 1739-1747*, in «Clio», 1971, pp. 205-252; Ajello, *La vita politica napoletana*, cit., pp. 640s., 662 e ss. M. Mafrici, *Diplomazia e commerci tra il Regno di Napoli e la Sublime Porta: Guglielmo Maurizio Ludolf (1747-1789)*, in Id. (a cura di), *Rapporti diplomatici e scambi commerciali nel Mediterraneo moderno*, Soveria Mannelli 2005, p. 155.

puntare su di una sterminata risorsa poco e mal sfruttata: il mare. Era chiaro che questa affascinante prospettiva necessitasse di un'adeguata regolamentazione, oltre che di un efficiente apparato che ne valorizzasse la cultura e l'attività.

La prammatica IX *de nautibus et portubus*, datata 18 agosto 1741, evidenziava nel proemio che una delle maggiori sciagure in cui si erano trovati «involti» i regni di Napoli e Sicilia, causa di «maggior detrimento», era rappresentata dal «quasi totale sconcerto e disordine dell'importantissima regola di navigare», che si praticava «con sommo pregiudizio» di quanti attendevano al commercio come degli altri sudditi e «della riputazione e della gloria dello Stato»<sup>7</sup>. Così accadeva che i «padroni de' bastimenti» scorrevano i mari senza essere muniti di documenti e «patenti del loro Principe» o addirittura con lettere patenti rilasciate da sovrani stranieri; trafficavano quindi «senz'alcun legittimo metodo e senza veruna regola, e venivano a sottrarsi dall'osservanza non meno delle leggi comuni» come pure dall'«utile subordinazione ed ubbidienza che da' sudditi si deve a' Ministri del loro Monarca». Da tale diffusa confusione derivava l'inconveniente che gli ufficiali e consoli regnicoli si trovavano privi dei mezzi necessari per «intraprendere la loro protezione e difesa», in caso di oppressioni, «molestie e strapazzi» da parte degli stranieri, con un enorme ed immediato danno al comandante dell'imbarcazione, all'armatore ed ai proprietari delle merci trasportate. Porre rimedio al circolo vizioso innescato ed alle tante situazioni critiche scaturenti fu l'obiettivo perseguito dalle prescrizioni allora varate<sup>8</sup>.

Dieci anni dopo sembrava che il vecchio sistema fosse rimasto sostanzialmente invariato: i continui disastri a cui era sottoposta la «nostra navigazione» apparivano un chiaro «effetto della negligenza, rilasciatezza e debolezza volontaria de' Padroni e Marinari, anzi che del mare, e de' venti, e della forza de' Pirati». Tali difetti infondevano ed alimentavano «negli stessi Barbareschi uno spirito d'insolenza, d'animosità e di disprezzo sopra i nostri»<sup>9</sup>. Nuove pram-

<sup>7</sup> D.A. Vario, *Pragmaticae edicta decreta interdicta regiaeque sanctiones Regni neapolitani*, v. II, Neapoli 1772, tit. CLIV, pramm. IX, pp. 582 e ss. La «vantaggiosa positura» del Mezzogiorno d'Italia, con tre lati bagnati dal mare, al centro del Mediterraneo, era espressione della «provvidenza Divina, per colmarli di ogni sorta di beni e per renderli doviziosissimi» attraverso la navigazione ed i trasporti marittimi praticabili con «piccola spesa».

<sup>8</sup> Vario, *op. cit.*, v. II, tit. CLIV, pramm. IX. Si curava di proporre il *format* di patente che padroni e capitani dei bastimenti dovevano compilare sottoscrivendo alcuni precisi obblighi. Ivi, pp. 584-585. Cfr. anche L. Bianchini, *Della storia delle finanze del Regno di Napoli*, Napoli 1859 (III ed.), l. VI, cap. V, sez. III, p. 379.

<sup>9</sup> Vario, *op. cit.*, v. II, tit. CLIV, pramm. X, pp. 586 e ss. A metà del Settecento la piaga della pirateria sembrava quasi surclassata dalla disorganizzazione e dal disordine che connotava l'approccio ai principi basilari della navigazione. In realtà quella rappresentò uno dei mali

matiche vennero emanate<sup>10</sup>; gli interventi regi culminarono nel 1759 quando il sovrano, verificando che non si era registrato alcun «pubblico beneficio», prima di partire per la Spagna, con un «Reale Editto per maggior vantaggio del traffico, o sia navigazione» volle che si raccogliesse la normazione marittima da lui emanata «in una sola costituzione» e come «inviolabil legge promulgarsi», apportandovi miglioramenti e ribadendone la coercitività<sup>11</sup>.

Alle avversità esterne<sup>12</sup> si sommavano altri mali non meno gravi di assoluta provenienza interna, derivanti dall'«ignoranza dell'arte e della scienza che le cose del mare riguarda, dalla cattiva costruzione de' legni, dall'affidarsi in mare senza capitani esperti e senza i necessari instrumenti e ogni altra utile cosa e da ultimo da' finti naufragi che i capitani a bella posta commettevano per frodare

---

endemici che avevano afflitto le coste meridionali già in età spagnola e scoraggiato a lungo ogni iniziativa marittima. L'inerzia nobiliare aveva contribuito, dal suo canto, a radicare l'economia parassitaria a danno della produttività. In tema cfr. l'analisi di R. Ajello, *Una società anomala. Il programma e la sconfitta della nobiltà napoletana in due memoriali cinquecenteschi*, Napoli 1996, pp. 120 e ss. Per le iniziative intraprese già durante la dominazione austriaca, cfr. Id., *Il Viceré dimezzato. Parassitismo economico e costituzionalismo d'antico regime nelle lettere di M.F. von Althann*, in «Frontiera d'Europa», 1995, a. I, n. 1, pp. 124 e ss. Sull'insegnamento e sulla intensa produzione scientifica di R. Ajello, cfr. i contributi raccolti in *Il diritto utile. Teorie e storiografie del dissenso in una vita per la critica, in onore di Raffaele Ajello*, a cura di F. Di Donato, 2 voll., Napoli 2019. Cfr. da ultimo O. Abbamonte, *Le domande di uno storico: in ricordo di Raffaele Ajello*, in «Historia et ius», 18/2020, paper 1, pp. 1-20.

<sup>10</sup> Vario, *op. cit.*, v. II, tit. CLIV, pramm. X, pp. 586 e ss. Nel 1751, «per proteggere il nostro commercio contra la pirateria de' barbareschi, si stabilì l'armamento marittimo di due reali sciabecchi» per il cui mantenimento si impose un nuovo dazio. Galanti, *Della descrizione*, cit., v. I, p. 394.

<sup>11</sup> Vario, *op. cit.*, v. II, tit. CLIV, pramm. XIV, pp. 596 e ss. L'ordine di eseguire esattamente l'«Editto della Navigazione» anche per le «Barche Coralline, in ogni sua parte ed articolo», emesso nel marzo 1774, è in A. De Sariis, *Codice delle Leggi del Regno di Napoli*, l. VIII, Napoli 1795, tit. VII, n. 1, pp. 137-138. Ne era stata formulata una specifica petizione del «Capitan del Mare D. Ferdinando Giobbe» sulla base «de' richiami fatti da' Padroni» per gli inconvenienti «praticati da Marinari» delle barche torresi che «vanno alla pesca de' Coralli ne' Mari della Sardegna e Corsica, disertando di frequente per dentro e fuori del Regno e commettendo insieme delle varie truffe», a danno di quelli e di «un tal ramo del Commercio». *Ibidem*.

<sup>12</sup> Pirati e corsari da secoli terrorizzavano i mari a discapito dei traffici: nel 1738 una squadra di sciabecchi algerini giunse proprio nel golfo di Napoli. Costretto ad intervenire, il governo migliorò la difesa attraverso fortificazioni (forte del Granatello a Portici) e si munì di una flotta da guerra (primo nucleo della Real Marina); stipulò un trattato con il Marocco sulla pirateria (1739) e il «Trattato di pace, navigazione e libero commercio» con l'Impero ottomano (1740) di cui gli stati barbareschi del Maghreb erano vassalli. Ciò nonostante gli attacchi non cessarono. Cfr. L. Radogna, *Storia della Marina Militare delle Due Sicilie*, Milano 1978, p. 17.

i mercatanti». A causa di quella «rilasciata maniera di navigare» tanto radicata<sup>13</sup>, accadeva di frequente che dopo la stipula di contratti attinenti alle attività marittime, dal nolo ai cambi, per non adempiere alle relative obbligazioni con spietata mala fede si facessero naufragare le navi<sup>14</sup>. Erano rischi e situazioni insostenibili, di cui gli stessi soggetti da vittime potevano diventarne causa, che appunto con urgenza reclamavano una revisione complessiva supportata da una specifica regolamentazione giuridica ed istituzionale.

Per tale via si intravedeva la possibilità di un rilancio degli investimenti produttivi<sup>15</sup> con il superamento dei confini del Regno e delle piccole piazze di scambio già battute. Sul traffico marittimo ‘internazionale’, Ferdinando Galiani negli anni ‘80 avrebbe espresso interessanti teorie di politica economica<sup>16</sup>.

<sup>13</sup> Vario, *Pragmaticae*, cit., v. II, tit. CLIV, pramm. X, p. 586.

<sup>14</sup> Ne scaturì un proverbio: «bastimento scassato, padrone salvato: barca rotta, conto fatto». Bianchini, *Della storia delle finanze*, cit., l. VI, cap. V, sez. III, p. 379.

<sup>15</sup> La persistenza della feudalità, insieme ai Monti ed alle Opere pie avevano contribuito ad ‘inceppare’ la proprietà; con l’effetto di sottrarre all’industria il denaro ed il lavoro che l’avrebbero potuta alimentare. Bloccata la circolazione di beni e di moneta era impossibile ottenere miglioramenti nell’economia pubblica e privata. «Aggiungi che la mancanza della fiducia ristagnar faceva moltissime somme». Cfr. sul punto Bianchini, *Della storia delle finanze*, cit., l. VI, cap. V, sez. III, pp. 377-378. C.M. Moschetti, *Il codice marittimo del 1781 di M. de Jorio per il Regno di Napoli, Introduzione*, Napoli 1979, pp. XLIX e ss. Con molto ritardo il contratto di mutuo poté essere oneroso. Cfr. in tema i contributi di A. Cernigliaro, *L’usura virtuosa*, in *Mercato del credito e usura*, a cura di F. Macario e A. Manna, Milano 2002, pp. 3-19; U. Petronio, *Il denaro è una merce. Il prestito ad interesse tra fisiocrazia e codificazione*, in *A Ennio Cortese*, a cura di I. Birocchi, M. Caravale, E. Conte, U. Petronio, Roma 2001, pp. 98-126; M. Tita, *Processi per usura. Ideologie giuridiche e soluzioni giudiziarie tra Sette e Ottocento*, Napoli 2008.

<sup>16</sup> «Quella nazione, la quale tra due combattenti pensasse continuare il commercio solo con una e que’ generi, che ad essa dà, ricusasse vendergli all’altra, mancherebbe tanto sfacciatamente all’imparzialità, che già potrebbe chiamarsi ausiliaria e alleata della nazione da lei prediletta». Ciò premesso, appariva fondamentale chiarire se fosse «libero e lecito ad un guerreggiante imprendere a troncare ogni commercio al popolo suo nemico, corseggiando non solo sulle navi di esso, ma anche su quelle de’ neutrali, che alle province di esso diriggon la proda per arreararvi merci o per imbarcarne, ed anche alla perfine occupando le merci appartenenti ai suoi nemici, se si trovassero imbarcate su bastimenti neutrali verso qualsiasi parte s’avviassero». La sua analisi, soffermandosi sull’importanza degli scambi e della loro libertà, lo spingeva ad osservare che «un guerreggiante, così operando, non intende dirigger direttamente le ostilità altro che contro al suo avversario, ma indirettamente nuoce, offende, ruina anche il traffico de’ suoi amici neutrali e ne viola l’immunità della bandiera», inoltre «essendo nella generalità il divieto totale del commercio voluto causare all’avversario un mezzo debole, indiretto, lento, difficile ad eseguire appieno e perciò poco atto a farlo cedere e sottomettere, non dee contarsi tra’ modi leciti di guerreggiar con lui. Molto meno può dirsi lecito, dapoiché offenda assai più gl’inermi che non gli armati, assai più i docili che non i pertinaci, assai più i sudditi che non i governanti».

Al momento apparivano più che mai necessarie delle garanzie, anche minime, che favorissero i traffici, atteso che rimaneva alto il rischio che le merci potessero essere predate o perdute tra le insidie dei mari, e quello del conseguente fallimento di chi avesse investito in tali affari. Nel contempo, bisognava creare compagnie di trasporto e rafforzare la flotta, puntando su 'legni' e manodopera locale adeguatamente formata ed approvvigionata. Occorreva una maggiore professionalità nelle 'arti'<sup>17</sup> che non potevano ignorare le condizioni del mercato, nonché la concorrenza e le 'mode' estere. «I lavori di metallo e gl'istrumenti necessari alle scienze, alle arti e all'industria quasi tutti venivano dallo straniero. I non molti lavori di acciaio che fra noi se fecero superarono talora quelli inglesi; ma facendosi per sola forza di mano senza niuno aiuto di macchine, costavano carissimi. Per i lavori di oro, furon preferiti que' di Francia, perocché non ci avea né nostri molto gusto, né varietà di forma, né delicatezza di disegno [...]. Quanto a' lavori di legno, neppure i nostri potevano sostenere la concorrenza con quelli stranieri, le suppellettili delle case, le carrozze, ed altri simiglianti cose eran merci che a gran copia venivanci dallo straniero»<sup>18</sup>.

---

Valutando costi e benefici anche rispetto al commercio rientrante nel «controbanda di guerra», occupandosi dei diversi 'generi' come delle patenti di navigazione e delle giurisdizioni competenti, precisava che «quando si vuol disarmar taluno, se gli toglie la spada, ma non se gli rompe il braccio, sebbene sia certissimo colla rottura del braccio si sradica ogni modo d'offesa, perciocché [...] la ragion vuole che s'impedisca solo la maleficenza e non si danneggi l'esistenza». F. Galiani, *De' doveri de' principi neutrali verso i principi guerreggianti e di questi verso i neutrali*, del 1782, a cura di Gennaro Maria Monti, Bologna 1942, capo IX, *De' commerci tra' neutrali e i guerreggianti*, pp. 230-233, 237 e ss., 249.

<sup>17</sup> «Inceppo per l'industria e per le arti erano le cappelle, i consolati ed altri simili corporazioni che le reggevano [...]. Continuavano le tante formalità ed aggravii per esercitare le arti, [...] aveano magistrati delegati ed avvocati che fomentavano litigi. [...] a questo ostacolo un altro se ne aggiungeva di non esservi scuola d'arti, e di non profittarsi delle scoperte fatte in paesi stranieri; si disprezzavano le macchine, e gli strumenti acconci ad agevolare le arti e l'industria per quel goffo pregiudizio che queste cose tolgono lavoro». Bianchini, *Della storia delle finanze*, cit., l. VI, cap. V, sez. III, p. 377. Sui tentativi di innovare il sistema economico-sociale intervenendo, anche normativamente, nel settore delle manifatture, ed in particolare sull'interesse di Ferdinando IV per la disciplina giuridica della Colonia di San Leucio, cfr. A. Tisci, *La via della seta nel Regno di Napoli. Dalle politiche mercantilistiche alle riforme borboniche*, Napoli 2020. Per G. Tescione, *Italiani alla pesca del corallo ed egemonie marittime nel Mediterraneo*, II ed. ampliata, Napoli 1968, p. 328, «se il codice della colonia manifatturiera di S. Leucio era stato attuato mercé il realistico intuito politico di Domenico Caracciolo, la promulgazione del codice corallino, a distanza di pochi mesi, rappresentava l'opera di Giovanni Acton, realizzatore di origine e di natura tanto diverse e quasi antagonistiche, ma non meno del primo desideroso di servire e ingrandire il suo paese di adozione».

<sup>18</sup> Bianchini, *Della storia delle finanze*, cit., l. VI, cap. V, sez. III, p. 376.

## 2. Michele de Jorio tra re Ferdinando e John Acton

Qualche risultato iniziò a registrarsi quando il governo, con il diffondersi della cultura ‘afrancesada’<sup>19</sup>, si era avveduto che le lungaggini dei tribunali ordinari e speciali arrecavano un danno enorme alla naturale speditezza degli scambi e delle annesse attività artigianali. Carlo di Borbone considerò che «il primo mezzo» per rendere un regno «forte in guerra e glorioso in pace» risposava sulla crescita e floridezza dei commerci. Tra gli impedimenti più rilevanti si poteva indicare certamente la «mancanza di una spedita e pronta amministrazione di giustizia nel dar termine a litigi, che inevitabilmente nascono da coloro che sono applicati alla Negoziazione»<sup>20</sup>.

Maturato un nuovo clima politico, sotto l’influenza di Pietro Contegna e Francesco Ventura, nell’ottobre 1739 fu decretata l’istituzione del Supremo Magistrato del Commercio<sup>21</sup> per dar corso ad una «pronta, spedita ed esatta giustizia». La Corte attivata in «Dignità, Autorità e Potestà non [era] inferiore a qualunque altro Tribunale, Consiglio, Camera o Magistrato di qualsivoglia titolo» esistente a Napoli o nel Regno tutto. Le sue sentenze non ammettevano

<sup>19</sup> R. Ajello, *Gli «afrancesados» a Napoli nella prima metà del Settecento. Idee e progetti di sviluppo*, in *I Borbone di Napoli e i Borbone di Spagna: un bilancio storiografico*, Atti del Convegno internazionale, a cura di M. Di Pinto, Napoli 1985, riedito in Idem, *Tra Spagna e Francia. Diritto, istituzioni, società a Napoli all’alba dell’Illuminismo*, Napoli 1992, cap. II e *passim*. Sull’influenza dei *novatores* ai fini del rinnovamento dell’Accademia, cfr. D. Luongo, *Il dibattito sulla riforma dell’Università di Napoli (1714-1733)*, Introduzione a Contegna, Vidania, Caravita, Giannone, *All’alba dell’Illuminismo. Cultura e pubblico Studio nella Napoli austriaca*, a cura di D. Luongo, Napoli 1997, pp. 9-75. Le aperture verso una nuova cultura di governo emergono già da Id., *Serafino Biscardi. Mediazione ministeriale e ideologia economica*, Napoli 1993, spec. cap. IV.

<sup>20</sup> Sulle ragioni a monte dell’istituzione del Supremo Tribunale del Commercio cfr. la ricostruzione dello stesso Michele de Jorio, *La giurisprudenza del commercio*, t. IV, p. I, l. VII, tit. III, pp. 21 e ss., spec. p. 23. «Spesse volte avveniva per la varietà e diversità delle Giurisdizioni che gode ogni Tribunale che non era agevole il discernere a qual Tribunale spettava la lite nata in materia di Commercio e fra Negozianti, sicché talvolta la determinazione di questo punto recava pregiudizialissime dilazioni con rovina del loro Traffico».

<sup>21</sup> Congiuntamente nella giurisdizione mercantile furono posti nuovi Consolati di terra e di mare. Cfr. R. Ajello, *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII*, I, *La vita giudiziaria*, Napoli 1961, pp. 146-168. Idem, *La vita politica napoletana*, cit., v. VII, pp. 650 e ss.; F. Assante, *Giovan Battista Maria Jannucci. L’uomo e l’opera*, Napoli 1981, p. XLIX; M. Natale, *Dalla Curia mercatorum ai tribunali di commercio. Aspetti di continuità e di discontinuità nell’esperienza giuridica*, in *Themis. Tra le pieghe della giustizia*, a cura di A. Cernigliaro, Torino 2009, pp. 75-96; Natale, *Sui piatti della bilancia. Le magistrature del commercio a Napoli (1690-1746)*, Napoli 2014, pp. 161-177.



«appellazione o richiamo a qualunque altro Tribunale»<sup>22</sup>, mentre fungeva «privativamente» da giudice di appello in ordine a pronunce, sentenze e decreti emessi dai Consolati di Mare e di Commercio, dai Delegati delle Nazioni straniere, dai Consolati delle Arti e dalla giurisdizione del Grande Ammiraglio con riguardo alla materia di porti, portolani e di cambi<sup>23</sup>.

L'autorità conferita alla nuova Corte di giustizia fu concepita con la pretesa di renderla autonoma dalla consolidata macchina giudiziaria e dai suoi riti. L'iniziale composizione mista (nobili, togati e mercanti) tracciava nettamente una linea di spartiacque<sup>24</sup>. La rimarcavano la semplicità della procedura, la rapidità della decisione, l'indipendenza del giudizio, l'utilizzo della lingua italiana. Quell'apertura alla modernità rivelò subito la prospettiva di una rottura trasversale degli equilibri esistenti: già nel 1746 fu modificata la composizione e

<sup>22</sup> De Jorio, *La giurisprudenza*, cit., t. IV, p. I, l. VII, tit. III, p. 23. Cfr. Sulla specificità e pluralità delle giurisdizioni R. Pescione, *Il Tribunale dell'Arte della seta a Napoli*, Napoli 1923, pp. 10 e ss.; Ajello, *Il problema della riforma*, cit., pp. 118 e ss.; A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa*, I, Milano 1982, pp. 193-236; Cfr. M. Tita, *Il giudizio dei pari. La giurisdizione commerciale a Roma e Napoli tra Sette e Ottocento*, Campobasso 2012, pp. 78-81; Id., *Cinque giurisdizioni fanno un sistema? Discussioni sui modelli organizzativi del dicere ius*, in *Il potere dei conflitti. Testimonianze sulla storia della Magistratura italiana*, a cura di O. Abbamonte, Torino 2015, pp. 115 e ss.

<sup>23</sup> In realtà la sua iniziale e vasta competenza atteneva alle compravendite, alle cause «di società e di compagnie, di conti fra loro, di fallimenti, di assicurazioni, noli, prede, naufragi, getti», ma anche il regolamento delle manifatture, «delle tinte, de' dazj e delle tariffe». De Jorio, *op. cit.*, t. IV, p. I, l. VII, tit. III, p. 26.

<sup>24</sup> Nell'ottica dei riformatori del '39, specialmente Francesco Ventura e Pietro Contegna, la partecipazione dei negozianti all'amministrazione della giustizia avrebbe garantito l'orientamento pratico ed aderente alla realtà dei fatti delle sue pronunce. L'esclusivismo togato nella gestione della giustizia commerciale fu, invece, uno degli effetti più significativi della riforma del 1746. Cfr. M. Natale, *Nuova forma e nuove fonti per il Supremo Magistrato di Commercio*, in «Rivista di Storia del diritto italiano», v. XCII, f. 1, Torino 2019, p. 157. F. Migliorino, *Mysteria concursus. Itinerari premoderni del diritto commerciale*, Milano 1999, occupandosi delle procedure concorsuali, ha opportunamente segnalato le tradizionali «incomprensioni» tra giuristi e mercanti, atteso che la «pratica ha un fondamento diverso dallo spirito del sistema ed è funzionale ai movimenti dell'economia». Tuttavia già durante l'esperienza del diritto comune «il gioco delle influenze era attivo e vedeva il quotidiano confronto di giudici mercanti, notari, *iurisperiti* e *consiliatores*; bisogna però aspettare una più consapevole riflessione giuridica sulle materie commerciali perché si compongano ad unità sistemica elementi in apparenza inconciliabili. La disciplina del fallimento è anche il risultato di questo incontro-scontro tra la consuetudine mercantile che rivendica la sua autonomia e la vocazione ordinatoria dei precetti di diritto comune. Resta il fatto, comunque, che una procedura così innovativa in materia di insolvenza si sia potuta sviluppare e consolidare grazie all'autodeterminazione del ceto mercantile entro sicuri spazi giuridici», pp. 96s.

ristretta la sua sfera di competenze<sup>25</sup>.

In nome della pubblica utilità, vessillo del riformismo illuministico<sup>26</sup>, Ferdinando IV nel '79 volle continuare, almeno formalmente, l'opera riformatrice avviata con Carlo che aveva programmato di innovare e sistemare il diritto commerciale e marittimo, oltre che il diritto civile del Regno. È noto che il tradizionale sistema di poteri e contrappesi si era mostrato ostile al mutamento. L'intervento volto ad ordinare, per fini di certezza, il diritto patrio e la gerarchia delle sue fonti aveva subito le resistenze di giuristi, nobili ed ecclesiastici, contrari ad una codificazione 'sovrana' che avrebbe potuto sminuire i tanti privilegi ed interessi fondati sul sistema dello *ius commune* e la loro consueta capacità d'influenzare gli equilibri di governo<sup>27</sup>. Ma il difetto di quell'importante iniziativa riguardò anche le modalità di accertamento delle svariate fonti normative e giurisprudenziali vigenti, nonché il metodo di stesura, contemporaneamente in latino ed italiano, che si trascinò stancamente sino al 1789<sup>28</sup>.

È in questa fase post-tanucciana che entrò in scena Michele de Jorio. Il giurista campano si era dedicato sin da giovanissimo all'analisi delle vicende istituzionali ed economiche, nel 1761 si presentò come «scrittore di storia e politica» con il *Discorso sopra la storia de' Regni di Napoli, e di Sicilia*<sup>29</sup>. Apprezzato dai

<sup>25</sup> Si restrinse la giurisdizione del Magistrato di Commercio alle cause legate al traffico tra nazionali e stranieri. Fu composto da consiglieri togati eletti tra quelli del Sacro Regio Consiglio e della Camera della Sommara. Cfr. Natale, *Sui piatti della bilancia*, cit., pp. 187 e ss.

<sup>26</sup> Cfr. gli spunti emergenti da A. Cernigliaro, *Agricoltura e pubblica felicità. Dalla ragion economica alla ragion civile*, in «Frontiera d'Europa», 2000, 2, pp. 115 e ss.; R. Pilati, *Del commercio: Gregorio Grimaldi ed il riformismo napoletano nella prima età borbonica*, in «Frontiera d'Europa», Napoli 2001, n. 1-2, pp. 281 e ss.

<sup>27</sup> Sul tentativo di codificazione carolino avviato da Bernardo Tanucci è d'obbligo il rinvio ad Ajello, *Arcana juris*, cit., pp. 29-108, spec. 53-66 e già Idem, *La vita politica napoletana*, cit., pp. 655 e ss. Cfr. anche G. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna*, Bologna 1976, I, pp. 92 e ss., 207s. Sul periodo post-tanucciano cfr. R. Ajello, *I filosofi e la regina. Il governo delle Due Sicilie da Tanucci a Caracciolo (1776-1786)*, in «Rivista storica italiana», 1991, a. CIII, fasc. II, pp. 398 e ss.; R. Tufano, *Illuminismo e metodi di governo. Centro e periferia nelle riforme di Giuseppe Palmieri*, in «Frontiera d'Europa», 2000, n. 1, pp. 15s.

<sup>28</sup> Fu l'anno della sua pubblicazione effettuata con molte lacune e priva di aggiornamenti. Cfr. Ajello, *Arcana juris*, p. 106.

<sup>29</sup> Il de Jorio prese a modello il *Discorso sopra la Storia universale* di Bossuet, da cui, come scrisse, aveva tratto anche «parole e pensieri» e in fondo parte del titolo. Cfr. il profilo di M. Tita, *Michele de Jorio*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi italiani (XII-XX secolo)*, a cura di I. Bircocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletta, I, Bologna 2013, pp. 683-684. De Jorio esplicitò il riferimento al lavoro del vescovo di Meaux nella *Presentazione* anteposta al suo *Discorso*, cit., p.n.n. (ma 1). Richiamò l'opera che gli fu di ispirazione ancora nella sua *Orazione a Sua Altezza Reale Pietro Leopoldo, Arciduca d'Austria, e Granduca di Toscana*, Napoli 1768, p. V,

contemporanei<sup>30</sup>, trattava dell'inclinazione del popolo, ma anche di questioni specifiche come «l'influenza dei papi, la natura dei feudi, il potere dei baroni»<sup>31</sup>. Dedicandosi inizialmente all'avvocatura, si era limitato a pubblicare corpose allocuzioni forensi ritenute da Giustiniani «di buon senso ripiene» ed anche dotte<sup>32</sup>.

Negli anni Settanta si era distinto per aver lavorato alla *Storia del commercio e della navigazione dal principio del mondo sino ai giorni nostri*<sup>33</sup>. Per la vastità della ma-

---

in cui si presentò come un «ardito» ed autore di un «rozzo lavoro» giovanile. Con l'occasione sottolineò, con sentito apprezzamento, come in meno di tre anni di regno nel Granducato «già il Commercio vi si è introdotto, la navigazione vi si è stabilita, fiorisce l'Agricoltura, regnano le Scienze» (ivi, p. XIV). Antonio Genovesi, in qualità di revisore del *Discorso sopra la storia*, lo giudicò molto valido ritenendo «da commendare, ed incoraggiare» i giovani studiosi, come Michele de Jorio. Se la storia era una disciplina strettamente congiunta alla filosofia e all'oratoria, essa «deve ritrarre» non le vicende «di poche illustri famiglie, e delle crudeli e reciproche guerre che si han fatto» ma «l'intero popolo», ossia le arti «sostenitrici o miglioratrici della vita umana; le cagioni dell'aumento e del decadimento degli Stati; le lettere, le scienze, le leggi» e tante altre componenti, tra cui quelle religiose e di costume: «Tutto ha ugualmente dritto di entrare nel corpo di una Storia» (p.n.n.).

<sup>30</sup> Cfr. F.A. Soria, *Memorie storico-critiche degli storici napoletani*, I, Napoli 1781, p. 334.

<sup>31</sup> Tita, *Michele de Jorio*, cit., p. 684.

<sup>32</sup> Ivi, p. 683. Cfr. già L. Giustiniani, *Memorie istoriche degli scrittori legali del Regno di Napoli*, II, Napoli 1787, pp. 160-161. Tra le tante allegazioni, il *Ristretto. Delle controversie, e delle ragioni che competono a D. Michele, suoi fratelli, zia, e zie cugine de Jorio contro A. D. Gennaro e suoi figli de Jorio*, s.l. e d. (ma dopo 1778) evidenzia la sua conoscenza delle fonti del diritto comune e della giurisprudenza francese settecentesca, su cui riferimenti a pp. 47-48 e *passim*.

<sup>33</sup> Napoli, I, 1778; II e III, 1782; IV, 1783. Il tomo I, nella dedica al segretario di Stato Giovanni Beccadelli di Bologna, datata 23 gennaio 1778, sottolineava che «la scienza del Commercio è la scienza di rendere felici i Popoli» (p.n.n.). Secondo il suo punto di vista «la Storia dell'Arti e delle industrie» è compresa in quella del commercio e della navigazione. Anzi «nella Navigazione trionfa il commercio»: la loro unione appariva assolutamente inscindibile (ivi, *Introduzione*, pp. 2 e ss.). La visuale scelta nella trattazione era decisamente comparativa, con particolare attenzione alle vicende degli antichi popoli europei e del Nord-Africa. Quanto all'America dichiarava che il «Nuovo Mondo si è talmente incorporato all'antico che il suo Commercio è l'istesso di quello che fa l'Europa» (ivi, p. 15). Più volte è richiamata la circolazione che ottenne il «Dizionario del commercio di Savary Figlio, Opera di una grande utilità», anche se spesso imprecisa: «Savary non trovò altri fonti in Francia per formare il suo Dizionario, che viaggiatori, le memorie degl'Ispettori delle manifatture» insieme alle testimonianze dei Consoli, degli intendenti e dei negozianti (ivi, pp. 31 e ss.). Nel *Dictionnaire universel de commerce*, redatto da Jacques Savary des Bruslons e ultimato dal fratello Philemon Luois, t. I, a Paris 1723, il commercio napoletano risultava fondato essenzialmente sulla vendita di broccati (col. 483), cavalli (col. 721), canotte dette *camisettes* (col. 538) e coralli (col. 1503). I. Birocchi, *Questo libro e i suoi autori*, *Introduzione a 'Non più satellite'. Itinerari giuscommercialistici tra Otto e Novecento*, a cura dello stesso A., Pisa 2019, segnala come per lunghi tempi «essendo espressione della prassi, per i pratici, il diritto dei mercanti non si in-

teria affrontata l'opera fu edita in quattro tomi e, pur sostanzialmente incompleta<sup>34</sup>, lo favorì nell'accesso all'Accademia di scienze e belle lettere di Napoli per le «estese vedute così nella storia del Regno, come nella scienza del commercio»<sup>35</sup>. Furono le doti di saggista e le riconosciute competenze legali a spingere Ferdinando IV ed il ministro John Acton<sup>36</sup> ad affidare al giurista pro-cidano la redazione del codice di diritto marittimo. Gli conferirono l'incarico fidando sul suo bagaglio culturale ed immaginando di realizzare un'opera di respiro internazionale, in grado di fornire una salda impalcatura alla legislazione regolante il commercio via mare e tutti i rapporti privatistici e pubblicistici ad esso inerenti<sup>37</sup>. La materia dei traffici, disciplinata attraverso editti sulla navigazione, necessitava di un intervento capace di apportare organicità, ordine e completezza. Il codice, preannunciato da Carlo sin dal 1741 e volto alla «buona e utile navigazione ed al felice commercio»<sup>38</sup> sembrò finalmente avviarsi.

---

segnava nelle Università: si apprendeva nel tirocinio, ci si avvaleva di raccolte di *decisiones* e di dizionari e repertori» (ivi, p. 13 e nt. 5). In tema cfr. l'opera recente di C. Petit, *Historia del derecho mercantil*, Madrid 2016; di A.M. Monti, *Per una storia del diritto commerciale contemporaneo*, Ospedaletto 2021. Sul cantiere della codificazione borbonica in materia di commercio durante la Restaurazione, cfr. S. Gentile, *I 'frantumi del mondo'. Genesi e caratteri delle 'Leggi di eccezione per gli affari di commercio' (1814-1819)*, Napoli 2020; Id., *Un fuoco che riscalda e non brucia. Le Osservazioni murattiane del 1814-1815 e la loro eredità per la codificazione borbonica*, in *Il Codice per lo regno delle Due Sicilie. Elaborazione, applicazione e dimensione europea del modello codicistico borbonico*, a cura di F. Mastroberti e G. Masiello, Napoli 2020, pp. 47 e ss. Nello stesso volume è rilevante anche la ricognizione di G. Masiello, *Nell'età del Codice per lo regno delle Due Sicilie: ancillarità delle Leggi di eccezione e giurisdizione commerciale ibrida. Prime linee di una ricerca*, pp. 121 ess.

<sup>34</sup> Cfr. L. Bianchini, *Della scienza del ben vivere sociale e della economia degli Stati*, Palermo 1845, la descrisse opera «di mera erudizione, talora inesatta, prolissa e senza principi scientifici», p. 285.

<sup>35</sup> Giustiniani, *Memorie istoriche*, cit., II, p. 160. «Una materia così interessante meritava di comparire in tutta la sua estensione. Questo disegno non è stato peraltro da nessuno architettato». A suo dire, alcuni si erano occupati solo di «punti particolari» o solo in una prospettiva nazionale; chi da legislatore o da filosofo o da storico, chi in chiave erudita o da pratico. «Per evitare tutti quest'inconvenienti ho pensato di far comparire il Commercio sotto la forma, e sembianza di Storia». Cfr. diffusamente De Jorio, *Storia del commercio*, cit., t. I, pp. 42-43.

<sup>36</sup> L'ufficiale inglese nell'estate del 1778 ricoprì *ad interim* la carica di Segretario di Stato al Dipartimento della Marina e di Direttore supremo delle regie Fabbriche navali. Nella primavera successiva ottenne l'ufficialità delle mansioni. Cfr. sul punto Ajello, *I filosofi*, cit., nt. 110, pp. 448 e 453.

<sup>37</sup> A. Mignone, *Nuovi studi sulla Tabula de Amalpha*, Verona 2016, pp. 11 e ss.

<sup>38</sup> Vario, *Pragmaticae*, cit., v. II, tit. CLIV, pramm. IX, p. 584. Carlo di Borbone il 18 agosto 1741 aveva disposto il Reale Editto contenente il *Regolamento per la navigazione dei bastimenti mercantili* (Vario, *Pragmaticae*, cit., v. II, tit. CLIV, *De Nautis, et Portubus*, pramm. IX, p. 584).

Occorreva una riforma legislativa capace di rimediare all'accavallarsi «delle molteplici disposizioni normative dell'ormai farraginoso sistema del diritto comune» e di «spezzare la morsa dell'immobilismo feudale per conseguire un rapido quanto sostanziale miglioramento delle condizioni economiche e sociali del Regno»<sup>39</sup> puntando proprio sul promettente traffico marittimo. Se il diritto commerciale «è una parte della scienza del commercio»<sup>40</sup> e quest'ultimo dell'economia politica, l'incarico di organizzare tale importante pagina della storia civile del paese, attraverso un primo codice della navigazione, fu conferito a Michele de Jorio<sup>41</sup>, rendendolo artefice e testimone dei mutamenti e degli orizzonti culturali e giuridici a cui la complessa realtà dell'Italia meridionale provava ad avvicinarsi.

---

Tra i provvedimenti figura l'istituzione della Reale Compagnia delle Assicurazioni Marittime, in forma di società per azioni, varata nel 1751 (ivi, I, tit. XIX, *De Assecurationibus*, pramm. V, pp. 296-299). Solo con Ferdinando IV il de Jorio fu investito del compito di compilare un codice marittimo. Moschetti, *Il codice marittimo*, cit., pp. XLIX e ss.; F. Furfaro, *Verso la codificazione del diritto marittimo mediterraneo: nel cantiere dell'alto Adriatico di fine Settecento*, in «Historia et ius», XII, 2017, paper 7, p. 4.

<sup>39</sup> Moschetti, *Il codice marittimo*, cit., pp. XLII e ss.

<sup>40</sup> G. Carnazza Puglisi, *Il diritto commerciale secondo il codice di commercio del Regno d'Italia*, v. I, Milano 1868, p. 6. La cospicua produzione di de Jorio era inserita nella letteratura tematica e più volte citata, *passim*.

<sup>41</sup> Nato nel 1738 da una famiglia borghese, intraprese gli studi giuridici a Napoli confortato dal sostegno degli zii paterni Andrea e Francesco, rispettivamente docente di diritto ed ecclesiastico. S. De Majo, *Michele de Jorio*, in *Dizionario Biografico degli italiani*, XXVI, Roma 1988, p. 270. Cfr. G.M. Fusco, *Della vita e delle opere del marchese M. D. presidente del Sacro Regio Consiglio*, Napoli 1848. Il fratello Francesco, avvocato, giudice e governatore degli stati allo-diali in diverse province, nel 1777 pubblicò *Introduzione allo studio delle prammatiche del Regno di Napoli*, una raccolta della legislazione del Regno, preceduta da notizie su quella romana. In appendice al terzo volume aggiunse una memoria che difendeva la riforma tanucciana del 1774: *Riforma de' tribunali e giudici della Città di Napoli, circa il modo di profferire le decisioni fatte con cognizione di causa, e contestazione giudiziaria, e suoi vantaggi*. Cfr. Giustiniani, *Memorie storiche*, cit., pp. 159s. Marco Nicola Miletta, *Stylus judicandi. Le raccolte di «decisiones» del regno di Napoli in età moderna*, Napoli 1998, p. 146, include Francesco de Jorio a pieno titolo tra quei «riformatori settecenteschi [che] bollarono come “pretensione impertinente” l'ipotesi che la decisione del Sacro [Regio] Consiglio valesse quanto una legge: infatti “il diritto legislativo è una delle più nobili regalie del Sommo Imperio”, mentre il Sacro Consiglio era soltanto “un Tribunale di pur giustizia” chiamato ad applicare le leggi». Altri interessanti stralci dell'*Introduzione*, cit., con anticipazioni analitiche sull'argomento in Marco Nicola Miletta, *Tra equità e dottrina. Il Sacro Regio Consiglio e le «decisiones» di V. de Franchis*, Napoli 1995, pp. 155-157. Lo stesso Michele de Jorio era intervenuto criticamente sulla materia, nell'*Appendice* a F.A. Roberti, *Sacri Regii Consilii Neapolitani Decisiones L, collectae ab anno 1800*, Napoli 1804, mostrandosi favorevole a che nello «stendere le *decisiones*» si riferissero gli eventuali dissensi tra i giudici» (Miletta, *Stylus*, cit., p. 184 e *passim* per altri apporti Joriani).

Lo studioso procidano attese in tempi brevi al compito affidatogli. L'ordine portava la firma di Acton e fu decretato ufficialmente il 20 dicembre 1779: doveva formare «un preciso ed opportuno sistema di leggi», che potesse assicurare «la vera e dovuta regola, disciplina e buon ordine della marina nazionale di questo Regno in modo da ovviare, con sicuro riparo, ai vari inconvenienti, sotto ai quali giace al presente il commercio mercantile»<sup>42</sup>. Nel 1781 il testo era composto e ne furono stampate venticinque copie affinché fosse esaminato dagli organi di governo prima di procedere alla promulgazione.

Il lavoro si era concluso con la redazione di 4 tomi per complessive 2411 pagine<sup>43</sup>. Pur contenendo disposizioni innovative che prescrivevano, ad esempio, la presenza di un medico di bordo e che rivelavano una certa attenzione per l'igiene della nave, rispetto alla parte strettamente normativa l'opera dedicava eccessivo spazio alle argomentazioni teoriche, agli aspetti storico-economici e letterario-filosofici connessi a varia legislazione marittima e del commercio<sup>44</sup>. Si riscontrava la presenza di frammenti «du corps» di diritto romano, dell'*ordonnance* di Luigi XIV del 1681 e di altre antiche leggi<sup>45</sup>. Il giudizio di Giuseppe Maria Galanti fu tutt'altro che benevolo: «i preliminari sono triviali, inesatti, i meno degni di un legislatore. Basterà dire che l'uomo vi è chiamato re della Natura. Le espressioni sono affettate. Il mar Rosso è chiamato mar Vermiglio»<sup>46</sup>. L'autore era stato avvantaggiato dalla «benevolenza che seppe coltivare del cavalier Acton, ministro di stato, che come straniero era avido delle novelle del paese e queste costituivano il principale gusto di Jo-

<sup>42</sup> L. Giustiniani, *Nuova collezione delle prammatiche del Regno di Napoli*, VIII, Napoli 1804, tit. CLXXVI, pramm. XVIII, *De Nautis, et Portubus*, p. 67.

<sup>43</sup> I dati sono riportati da De Majo, nella voce, cit.

<sup>44</sup> Nelle sue *Memorie* Galanti lo definì colui «che meglio di ogni altro intende le materie private del tribunale» perché capace di unire «ad uno spirito di religione, [...] l'amore per la giustizia» (p. 95). De Majo, *Michele de Jorio*, cit., pp. 270 e ss.; Tita, *Michele de Jorio*, cit., p. 685.

<sup>45</sup> Cfr. i puntuali rilievi formulati in area francese dall'illustre J.M. Pardessus, *Collection de lois maritimes antérieures au XVIII<sup>e</sup> siècle*, t. I, Paris 1828, p. 9.

<sup>46</sup> G.M. Galanti, *Testamento forense*, ed. a cura di I. Del Bagno, Cava de' Tirreni 2003, p. 347. Le due additate formule ritornano rispettivamente nel manuale redatto per l'insegnamento universitario, le *Istruzioni di commercio e suo stato antico, e moderno*, v. I, Napoli 1804, l. I, cap. VII, p. 48 e, ivi, nell'*Introduzione*, p. XV, ove indica le ragioni delle interruzioni nella stesura (pp. IV-V). Dello stesso tono se ne leggono altre, tra cui: «il denaro è il sangue del corpo politico» (ivi, cap. LII, p. 287), gli avari che lo raccolgano senza usarlo «i veri omicidi dello Stato» (ivi, p. 291). La circolazione del danaro ad ampio raggio era fondamentale come farlo «circolare egualmente» su tutto il territorio e tra ceti diversi. «Fissare solamente lo sguardo nella Capitale, è voler fare una separazione nello Stato dei ricchi dai poveri, è un voler richiamare tutto di un centro, senza badare all'estremità: è voler spopolar la Provincia, e piantare una testa enorme sopra un corpo debole, ed infermo» (ivi, pp. 291s.).

rio»<sup>47</sup>.

Si trattò a tutti gli effetti di una poderosa compilazione caratterizzata da una dominante impostazione dottrinale, che non aveva quella necessaria chiarezza e snellezza richieste da una regolamentazione codificata. Sul piano storico-giuridico, nei risultati, il Codice Ferdinando è assimilabile al Carolino: rappresentarono entrambi dei tentativi, furono «immaginati [...] e mai applicati, costituirono un serio tentativo di raccogliere norme, dottrina e giurisprudenza, seguendo sia il modello delle antiche consolidazioni sia quello codificatorio»<sup>48</sup>. La «fatica» svolta non fu mai «autenticata» dal re e «negletta poco appresso per domestiche agitazioni e per la guerra». Si tenne, tuttavia, in considerazione come «documento di buon valore, o come studio e regola nelle cause commerciali»<sup>49</sup>.

In ogni caso, l'impegno e la dedizione valse a de Jorio la nomina a giudice del Tribunale dell'Ammiragliato nel 1783 ed un brillante prosieguo nella carriera giudiziaria, fino all'insegnamento universitario. Con l'esperienza di magistrato caporuota del Supremo Tribunale del Commercio e presidente del Tribunale dell'Ammiragliato, al giurista nell'ottobre 1798 fu conferita quell'importante cattedra, che circa cinquant'anni prima era stata creata e ricoperta da Antonio Genovesi<sup>50</sup>. L'incarico non poteva che onorare ed essere

<sup>47</sup> Ivi, p. 376. Sull'amicizia di Michele e del fratello vescovo con John Acton cfr. anche il Documento 5 (*Notizia manoscritta del Principe di Belmonte, Angelo Granito*) edito in Appendice a B. Croce, *Luisa Sanfelice e la congiura dei Baccher. Narrazione storica con giunta di vari documenti*, Trani 1888, pp. 46 e 111.

<sup>48</sup> Tita, *Michele de Jorio*, cit., p. 684.

<sup>49</sup> P. Colletta, *Storia del reame di Napoli dal 1734 al 1825*, ed. Milano 1967, v. I, l. II, pp. 171-172.

<sup>50</sup> Cammisa, *L'Università di Napoli*, cit., pp. 155-157. «In quegli anni si stava preparando una radicale riforma dell'intera disciplina commerciale, una svolta nell'atteggiamento della corte e del governo verso quella materia. Si può dire che finalmente l'interesse del governo per gli strumenti istituzionali diretti a promuovere la produttività si svegliava dal lungo letargo in cui era stato posto nel 1746» (p. 155), a seguito della «restaurazione dell'immobilismo tradizionale» che aveva investito il tribunale del Commercio (pp. 149-150). Lo stesso M. de Jorio dichiarò, a proposito della cattedra di commercio, che il 13 ottobre 1798 il sovrano «si compiacque di incardinarla al Supremo Magistrato del Commercio. A dì 22 ottobre dell'istesso anno ebbe la degnazione di conferirla al Caporuota dell'istesso Supremo Magistrato». De Jorio, in tale veste, «dopo aver lasciato quel Tribunale, e promosso alla carica di Vice-Presidente del S.C. rappresentò l'affare al Re, il quale ciò non ostante, per effetto della sua Real Clemenza, ha avuto la benignità di farvelo continuare». Di tale regia concessione scrisse in *Notiziario ragionato del Sacro regio Consiglio e della Real Camera di S. Chiara*, Napoli 1802 (I. ed. 1801), nt. 1, p. 292. Inoltre F. Di Battista, *Per la storia della prima cattedra universitaria d'economia. Napoli 1754-1866*, in *Le cattedre di economia politica in Italia. La diffusione di una disciplina «sospetta» (1750-1900)*, a cura di M.M. Augello, M. Bianchini, G. Gioli, P. Roggi,

confacente a chi da molti lustri si interessava di storia del commercio e della navigazione, risalendo «sino a' tempi di Augusto»<sup>51</sup>, e veniva annoverato tra gli «storici generali del Regno»<sup>52</sup>. Alle prese con la didattica, de Jorio manifestò l'intento di trasmettere ai suoi discenti l'importanza della produttività e degli affari che da «vil mestiere di Artigiano» erano divenuti la moderna «Filosofia dello Stato». L'istituzione di un apposito tribunale aveva fornito la dimostrazione e la prova principe di un forte recupero di interesse negli obiettivi della politica<sup>53</sup>.

Il medesimo piacere di «speculare sullo stato dell'Europa e dell'Italia» era stato all'origine del rapporto di stima e di amicizia con Galanti, intensificatosi nel decennio finale del XVIII secolo. Il famoso riformista, geografo ed editore ricordava con soddisfazione le molte serate trascorse nella casa del magistrato, oltre che «per ragioni di tribunali», soprattutto per la vivace e costruttiva relazione intellettuale e culturale che in breve si era instaurata<sup>54</sup>. Ma le accattivanti «notti Ioriane»<sup>55</sup> si erano concluse repentinamente a causa di alcune incomprensioni personali, verificatesi durante la Repubblica del 1799, e dopo l'arresto del ministro isolano e di suo fratello, «venuti in sospetto perché g'inglesi, nel prendere Procida, avevano rispettato i loro congiunti»<sup>56</sup>. Fu così che de Jorio non permise più al giurista sannita di andare «in sua casa per tenere i soliti discorsi»<sup>57</sup>. È probabile che fosse stato questo concatenarsi di situazioni ad in-

---

Milano 1988, pp. 31 e ss. Su Michele de Jorio cfr. le biografie di Fusco, *Della vita*, cit.; C. De Nicola, *Diario napoletano 1798-1825*, ed. Napoli 1906, I e II, *ad indicem*. Sul pensiero economico di Antonio Genovesi, anche in merito ai suoi legami con la cultura europea, si rinvia a *Antonio Genovesi. Economia e Morale*, a cura di A. Rao, Napoli 2018. Cfr. già R. Ajello, *L'estasi della ragione: dall'illuminismo all'idealismo. Introduzione alla «Scienza» di Filangieri*, in Id., *Formalismo medievale e moderno*, Napoli 1990, pp. 37-184.

<sup>51</sup> De Jorio, *Idea generale*, cit., nt. 1, p. XCIII.

<sup>52</sup> L. Giustiniani, *La biblioteca storica e topografica del Regno di Napoli*, Napoli 1793, pp. 112-113, ove ne citava il *Discorso sopra la storia dei Regni di Napoli e di Sicilia*, Napoli 1761. Nella II parte dell'opera molte pagine erano già dedicate alla materia del commercio e delle sue origini, ivi, pp. 153 e ss.

<sup>53</sup> De Jorio, *Idea generale*, cit., p. XC. Cfr. sulle origini del Tribunale di commercio Natale, *Dalla Curia mercatorum*, cit., pp. 75-96.

<sup>54</sup> G.M. Galanti, *Memorie storiche del mio tempo*, a cura di A. Placanica, Cava de' Tirreni 1996, pp. 130-131. Cfr. anche la ricostruzione di I. Del Bagno, *Giuseppe Maria Galanti tra riforme e rivoluzioni*, introduzione a *Testamento forense*, cit., pp. 7 e ss.; Idem, *L'antico regime nella critica di un giurista del '700. Il «Testamento forense» di Giuseppe Maria Galanti*, in «Frontiera d'Europa», 2004, a. VIII, n. 2, pp. 179 e ss.

<sup>55</sup> L'espressione è di Galanti, *Memorie storiche*, cit., p. 53.

<sup>56</sup> Ivi, pp. 180-181 e Croce, *Luisa Sanfelice*, cit., p. 46.

<sup>57</sup> Galanti, *Memorie storiche*, cit., p. 189.



durre il secondo, nella sua ultima opera, ad esprimersi criticamente sul lavoro svolto per il Codice Ferdinando.

### 3. *Uno sguardo dall'interno*

Il *Codice Ferdinando o Codice marittimo compilato per ordine di S.M. Ferdinando IV*<sup>58</sup>, frutto di un intenso lavoro di studio e di raccolta da parte dell'eclettico giurista, mirò ad essere una sorta di testo unico della navigazione e del commercio. Al termine della sua carriera, de Jorio non mancò infatti di rammentare il senso dell'ambizioso progetto e che fu Ferdinando IV «il primo Principe che a giorni nostri avesse voluto dare le leggi al mare, sia libero, sia chiuso, e figurarvi con tutta la pompa di un Legislatore». Ordinò, per il benessere dei suoi sudditi, un compendio universale che non fosse «ristretto al mar di Levante, o al mar di Ponente, o a quello del Settentrione. [...] Codice, che, avendo in fronte un sì bel nome, rispettasse la libertà dell'Oceano coll'espone le leggi secondo il diritto della Natura, e delle Genti; rispettasse i Trattati, e le Nazioni commercianti coll'aiuto del diritto pubblico, e del diritto naturale; Codice, che nell'atto che provvede al diritto privato in tutti i suoi oggetti, fosse proporzionato alla vasta, ed intera estensione del moderno Commercio, così in tempo di pace, come in tempo di guerra; Codice finalmente, che a tal effetto non potesse comparir capriccioso, ma che avesse la gloria d'incontrarsi, e di essere riconosciuto cogli'istessi universali, e ragionevoli sistemi innanzi a tutti i Troni d'Europa»<sup>59</sup>.

Durante tutta la sua vita, con gli scritti e con l'insegnamento, de Jorio tentò di realizzare una sistemazione razionale delle fonti eterogenee che alimentavano il diritto commerciale, non solo terrestre, ma anche marittimo: normazione, raccolte di giurisprudenza, opinioni dei dottori della legge, prassi italiane ed europee furono riordinate secondo schemi di stampo romanistico, ma anche moderni<sup>60</sup>. Sempre persuaso che «l'Europa era destinata ad estendere l'Universo, e nel tempo istesso ad avvicinarlo in quasi tutte le sue parti. L'Italia, se non la Cina, le avea data la Bussola per mezzo della quale si potesse misurare tutto il giro del Sole: le diede poscia il nuovo Mondo con darle Colombo. Fin da quel tempo tutte le braccia si posero in moto, ed un nuovo ordine di cose si vide comparire sopra il suo Orizzonte». Fu proprio l'Oceano, che con la sua immensità sembrava separare gli uomini e la natura, a creare

<sup>58</sup> N. Alianelli, *Delle antiche consuetudini e leggi marittime delle Provincie napolitane*, Napoli, 1871, pp. XXIV e ss.

<sup>59</sup> De Jorio, *Idea generale*, cit., pp. XCII, XCIII-XCIV.

<sup>60</sup> Tita, *Michele de Jorio*, cit., p. 684.

connessioni e ad aprire «la strada per lo Commercio di tutto il Genere Umano», avviando una rivoluzione generale anche nella marina, nella potenza delle Nazioni, nei costumi, nell'industria e nel governo dei popoli. «Fin da quel tempo gli Uomini delle più lontane regioni sono divenuti gli uni più giovevoli agli altri [...] ed ogni Governo, commosso ad uno spettacolo così sorprendente, si è veduto nell'obbligo indispensabile di prendere interesse in queste nuove relazioni» e contrasti<sup>61</sup>.

Ne costituivano prova l'alternarsi di instabili equilibri riguardanti la navigazione ed i traffici 'corallini' nelle acque delle 'Concessioni' ottenute dai francesi in Algeria e Tunisia, come la tormentata vicenda relativa alle acque della penisola di Tabarca<sup>62</sup>. Le molte tensioni spinsero de Jorio a reputare «assurda» la pretesa di chi si affermava «padrone» assoluto del mare così da privare «gli al-

<sup>61</sup> «Questo è quell'interesse che ha dato un altro aspetto al Mondo Fisico, al Mondo Morale, ed al Mondo Politico». Cfr. de Jorio, *Idea generale*, cit., pp. IX-X.

<sup>62</sup> Accordi commerciali degli italiani con il Bey di Tunisi si erano già registrati, come nel 1707 o ancora nel 1709, ma concessioni di esercizio della pesca e rivendicazioni monopolistiche francesi ne avevano compromesso l'effettiva attuazione. Con un trattato del 1770 la Compagnia francese *Royale d'Afrique* aveva ottenuto dal Bey il diritto di pescare nelle zone da lui controllate, trasformatosi, a seguito di un accordo del 1781, in privilegio esclusivo di far la pesca in tutti i mari della Tunisia da Tabarca fino a Tripoli. I torresi furono tra i primi a violare concessioni e negoziati, navigando nei mari strategici di Tunisi, come di Algeri e della Sardegna, creando frequenti occasioni di confusione, conflitto e di riduzione in schiavitù. In Tescione, *Italiani alla pesca*, cit., pp. 236 e ss., vi sono riferimenti sulle mutanti vicende della pesca, in relazione alle concessioni francesi d'Africa alla fine del XVIII sec., a seguito dell'abolizione dei privilegi avutasi con la Rivoluzione che portò ad affermare la libertà dei mari; nonché sull'attività delle coralline italiane durante la Repubblica Partenopea, sulle successive trattative con la Tunisia al rientro dei Borbone ed infine sulla riorganizzazione dei traffici durante l'occupazione francese di Napoli ed alla luce dei nuovi scenari tra le potenze commerciali. Nel clima politico di inizio 1810, si consolidava la possibilità di una «relazione commerciale» con la potenza nord-africana, stabilendo «lettere patentali» e, *in loco*, «un console o agente napoletano per trovare ivi appoggio e protezione i nostri pescatori» e commercianti. Cfr. Archivio di Stato di Napoli (ASN), *Ministero degli Affari interni, Agricoltura e commercio*, bs. 2082, fs. 21, 24 gen. 1810. Se Antonio Genovesi riteneva necessaria «una marina da guerra per proteggere i traffici», e più arditamente Ferdinando Galiani pensava si dovesse «condurre una guerra» contro i barbareschi invadendo Tunisi (ivi, p. 302), nella Restaurazione borbonica furono stipulati nuovi trattati con il Nord-Africa, istituendo il consolato di Napoli a Tunisi e concludendo il Trattato di Algeri dell'agosto 1816 con l'abolizione «della schiavitù dei Cristiani nei rispetti dei pescatori di corallo» (Tescione, *op. cit.*, pp. 302, 359 e ss.). Nel 1817 i torresi, nei loro rapporti commerciali, non potevano trascurare il perdurare del 'dominio' barbaresco, registrandosi un «contratto» stretto ed una profonda collaborazione tra il regio console generale ed il ministro del Bey di Tunisi, con assicurazioni per le 'coralline' in merito «al prezzo» delle necessarie provviste ed approvvigionamenti vari. Cfr. ASN, *Ministero degli Affari interni, Agricoltura e commercio*, bs. 2177.17, 7 febbraio 1817.

tri dei benefici della natura». Una parziale rinuncia al diritto di usufruire di tali risorse poteva aversi solo rispetto al «mare territoriale, quando uno Stato, avendo sulle sue coste delle peschiere, invece d'impadronirsene, avesse riconosciuto ad altri popoli il diritto di goderne»<sup>63</sup>.

L'umanità proprio attraverso gli scambi e le vie de mare era riuscita a raggiungere progrediti stadi di civiltà. L'individuo «cimentando lo sdegno dell'onde, scorrendo a tal'effetto tutti i Climi, e tutte le Zone, e superando disagi, e strade ignote», alla costante ricerca di nuovi approdi e mercati, aveva finito per conoscersi in quasi tutta la sua estensione. Cogliendo ovunque l'immagine del Creatore, «ha esteso dall'uno all'altro confine del Mondo quella catena di unione, e di beneficenza che dee ravvicinare tutte le Nazioni civilizzate. Questa è quella catena che noi chiamiamo Commercio: catena che fa prodigi, se la popolazione è in società; se è dispersa tutta perde la sua azione». L'individuo aveva saputo impadronirsi della natura: «la terra gli si apre per dargli i metalli, e l'altre sue produzioni. [...] Il mare è domato, e gli apre la strada per far passare dall'un Continente all'altro la sua industria. Tutti gli elementi ubbidiscono alla sua voce, e servono a' suoi industriosi disegni. Fa muovere in somma tutte le Creature a suo vantaggio: s'innalza per questa via sopra la sua specie», tanto da divenire «un nuovo essere»<sup>64</sup>.

La sua doppia anima di studioso, attento all'assetto teorico, e di magistrato, abituato a confrontarsi con le norme e con la prassi, lo portava a mettere in contatto il diritto con l'economia, con i contesti politici e le attitudini locali dei popoli. Denota questa sua duplice caratteristica, di giurista dotto ed erudito, ma anche attento alla vita delle istituzioni e all'occorrenza pragmatico, lo spirito che permea il *Notiziario de' notari* e il *Notiziario ragionato del Sacro Regio Consiglio*<sup>65</sup>. Michele de Jorio, accogliendo con notevole sensibilità il relativismo della

<sup>63</sup> Tescione, *op. cit.*, pp. 308s.

<sup>64</sup> de Jorio, *Idea generale*, cit., pp. X-XII.

<sup>65</sup> Il *Notiziario de' notari*, Napoli 1800, fu stampato «per ordine» di M. de Jorio in veste di vicepresidente del S.R.C. e viceprotonotario del Regno. L'opera venne redatta a seguito di un ricorso di vari notai che chiedevano al sovrano «la regola fissa della loro mercede», ossia di stabilire regole utili alla determinazione del loro «salarium». De Jorio investito formalmente, in data 1 marzo 1800, di fornire un parere (pp. 52-53), operò con molta tempestività recuperando una decisione del Consiglio Collaterale del 1628 e dando alle stampe il testo già il 30 giugno dello stesso anno. Il volume comprendeva una lunga ricognizione storica della pubblica funzione, di cui il giurista fu autore, con un realistico inquadramento e richiami alle prassi consolidate, oltre che un censimento dei notai operativi nella capitale, nei suoi casali e luoghi limitrofi. Le esigenze di riforma si conciliavano perfettamente con quella di raggiungere una maggiore e più estesa certezza in materia, nonché di stabilire un'adeguata organizzazione generale. Sulle problematiche settecentesche relative alla gestione dei protocolli cfr. Francesco Cammisa, *La certificazione patrimoniale. I contrasti per l'istituzione degli archivi pubblici nel regno di Napoli*, Napoli 1989. Lo

visione storico-sociologica di Montesquieu<sup>66</sup>, non esitò ad attingere dall'*Esprit des lois* quei concetti comuni, valevoli per ogni paese, ed a riportarli nella sua *Giurisprudenza del commercio*. Consapevole che tale attività «è sempre in moto, va e viene, corre dove ci può essere profitto e guadagno», era pronto a dichiarare che il mercato «con molta ragione esige che le sue controversie sieno sbarazzate da quelle formole che ne sospenderebbero l'esecuzione, perché i suoi affari sono poco suscettibili di formalità. Questi sono azioni di ogni giorno, che debbono essere decise ogni giorno»<sup>67</sup>, sbrigate senza rinvii e con sollecita cura.

Nelle sue intenzioni, l'obiettivo politico-legislativo doveva essere «funzionale a quello economico e viceversa»<sup>68</sup>. Il rispetto della legge era imposto ai mercanti, naturali destinatari della normativa di commercio, ma anche ai giudici, al fine di un'efficiente amministrazione della giustizia negli affari relativi: «la violazione delle leggi del Commercio sia irremisibile [*sic*]. Quando l'indulgenza, e la parzialità si voglion mischiare, tutto è in disordine. I paesi, dove i Tribunali si arrogano il permesso di limitare, e di restringere le leggi, tendono all'arbitrio, e se vi è speranza di grazia, la legge è nulla»<sup>69</sup>. Tuttavia il

---

stesso atteggiamento ed approccio, ispirati alla chiarezza dei ruoli e all'efficienza, creano un collegamento con il *Notiziario ragionato*, cit. Nel predisporre il bando per «lo buon regolamento della Segretaria del S.C.», il magistrato procedeva dichiarava di averla visitata «di persona» con il relativo archivio, ed a seguire indicava i suoi propositi. Uno di questi scaturiva dall'aver «conosciuto che, per assicurare il buon ordine, convenevol cosa fusse il distribuire le incombenze fra gli Officiali della medesima Segretaria, adattando a ciascuno le sue particolari funzioni, sicché ciascuno sappia qual sia il disimpegno a lui affidato e ne sia responsabile» (pp. 157-160). La regola individuata riguardo al buon andamento degli uffici anticipava un criterio moderno, proprio della nostra attualità.

<sup>66</sup> Montesquieu rappresentò per de Jorio un vero 'classico'. Infatti nel 1778 ebbe a dire: «si legge e si rilegge sempre con piacere». Aveva osservato «nel suo spirito delle Leggi il Commercio da Cittadino, da Filosofo, e da Legislatore». Era riuscito a «spargere tratti di luce» sull'argomento. Cfr. De Jorio, *Storia del commercio*, cit., t. I, p. 36.

<sup>67</sup> De Jorio, *La giurisprudenza*, cit., t. IV, p. I, l. VII, tit. I, pp. 7 e 10. Se «una volta sola si va alle nozze» o si diventa maggiorenne, il commercio introduce nell'istesso paese differenti sorte di popoli, un gran numero di convenzioni, di specie di beni e di maniere di acquistare: Ecco perché le sue controversie debbono essere anche per questa ragione risolte e decise con tutta la possibile sollecitudine». (p. 10). A seguire una descrizione dei relativi tribunali.

<sup>68</sup> Così Natale, *Nuova forma*, cit., p. 165.

<sup>69</sup> Cfr. Codice Ferdinando riedito, nel 1979, a cura di Moschetti, in *Il codice marittimo del 1781 di M. de Jorio per il Regno di Napoli*, cit., spec. p. 298. Sulla riforma del Magistrato del Commercio del 1797 e sulla gerarchia delle sue fonti, cfr. Natale, *Nuova forma*, cit., pp. 172 e ss. «Nell'ottica dei riformatori, manifestando la sua 'Biblioteca', il nuovo tribunale avrebbe legittimato su nuove basi, certe e conoscibili, la propria attività giurisdizionale. La pubblicazione delle fonti si poneva, dunque, quale argine necessario contro i pericoli insiti nel temibile arbitrio del giudice, manifestazione evidente di quella sacerdotilità ritenuta, fino ad al-

suo progetto di codice rimase privo di ufficiali sviluppi effettivi. A parte qualche lacuna nella ricostruzione storica, relativa alla Tavola amalfitana ed agli «Ordinamenti» di Trani, l'opera era «ricca di dottrina ed anche di cognizioni pratiche della navigazione». A ragione fu autorevolmente affermato che «come libro dottrinale è degna di lode e ne sarebbe tuttavia utile la lettura; come progetto di codice il disegno dell'autore non può essere approvato, avendo riunito insieme teoria, storia, Diritto pubblico interno ed esterno, Diritto privato e talora anche pure disposizioni regolamentarie. A dir vero i modelli che l'autore avea dinanzi non sono esenti da tal difetto». Era utile mettere in luce che egli «esagerò quel difetto con un disegno troppo ampio e non considerando che una legge si compone di precetti, non di storia e di dissertazioni»<sup>70</sup>.

La sua propensione di storico avvezzo a spiegare, distinguere e periodizzare rese l'impostazione certamente dotta, ma sovraccaricò la sistemazione dei dati normativi, rendendola ridondante ed in fondo dispersiva<sup>71</sup>, svilì i pregi e lo spessore della riflessione sottesa al testo. A causa della tiratura provvisoria limitata, rimase poco conosciuto<sup>72</sup>. Come testimoniò il napoletano Bartolomeo Pagano nel 1798, fu invece nota l'accusa di plagio mossa contro il giurista sassarese Azuni. Questi, in forze al governo sabaudo e poi incaricato da Napoleone di scrivere un codice di commercio<sup>73</sup>, nel suo *Sistema universale dei prin-*

---

lora, tratto autentico connaturato all'esercizio delle funzioni giurisdizionali. Una considerazione che se da un lato consente di accomunare, sotto un unico sguardo, l'iniziativa riformistica carolina del 1739 a quella del 1797, dall'altro permette di cogliere chiaramente il senso della nuova percezione giuridica tutta orientata alla ricerca di un fondamento di certezza interno al mondo giuridico e garantito dalla funzione dei professionisti del diritto. Chiara era la percezione dell'inadeguatezza di qualsiasi soluzione che facesse meramente ricorso al mondo della pratica per la soluzione di problemi giuridici», *ivi*, p. 177.

<sup>70</sup> Alianelli, *Delle antiche consuetudini*, cit., pp. XXVI-XXVII.

<sup>71</sup> Queste caratteristiche, che compromisero l'agilità di una possibile codificazione, ritornano puntualmente ad appesantire anche gli altri lavori, in cui fuse geografia e storia antica, con un continuo altalenare tra presente e passato assai remoto. Su questo punto, in via esemplificativa, si rinvia alla sua *Storia del commercio e della navigazione*, cit., o ancora alle *Istruzioni di commercio*, cit.

<sup>72</sup> I primi studi che l'hanno inquadrato tra i tentativi di codificazione della tarda era borbonica sono riconducibili ad Ajello, *Arcana juris*, cit., pp. 32-33. Moschetti, *Il codice marittimo*, cit. Cfr. C. Perfetto, *Il primo codice marittimo e l'insegnamento del diritto commerciale a Napoli*, Napoli 1919, *passim*. D. Gaeta, *Il codice marittimo di Michele de Jorio*, in «Il Dir. mar.», Genova 1981, p. 106.

<sup>73</sup> La conquista napoleonica impose al Regno Italico il Codice di commercio francese, cui fece seguito, con l'unificazione, il Codice del 1865, sostituito da quello dell'82 che dedicava il secondo libro alla materia marittima. Entrarono in vigore pure il Codice della marina mercantile del 1865, poi quello del '77 ed il suo regolamento attuativo (reg. n. 5166, 20.11.1879). Mignone, *Nuovi studi sulla Tabula de Amalpha*, cit., p. 13. Una ricostruzione am-

*cipi del diritto marittimo d'Europa*, uscito a Firenze nel 1795, attinse dal “Codice Ferdinando” presentando, come proprie, teorie dell'artefice di quello<sup>74</sup>.

#### 4. *Una risorsa per il Regno: il corallo*

Il tipo di indagine a cui de Jorio era avvezzo riusciva a spaziare tra fondamenti storici e principi generali coordinandoli con «da maniera di trar profitto dalla situazione locale del paese, dalle sue forze naturali, e relative, dalle produzioni del suo territorio, dall'industria de' sudditi». Forte anche dell'esperienza maturata in magistratura, le sue analisi si muovevano su più fronti: partivano dalla conoscenza dei diritti, dei privilegi e dei trattati internazionali, per addestrare a stipularne altri vantaggiosi; prestavano attenzione alle singole specificità degli scambi ed ai vari rami degli affari, per raggiungere svariati contesti geografici e socio-politici, valutandone il rapporto con «il numero degli abitanti, il loro carattere, industria, usi, leggi e costumi». Non era irrilevante definire il peso del danaro, nonché i miglioramenti da apportare al bilancio tra importazioni ed esportazioni<sup>75</sup>.

L'ampiezza di vedute e la capacità di osservare un fenomeno economico su

---

pia delle vicende codicistiche ottocentesche è offerto da C. Ghisalberti, *La codificazione del diritto in Italia. 1865-1942*, Bari 2006, spec. pp. 3-22, 60-65, 152-162.

<sup>74</sup> Pardessus, *Collection*, t. I, cit., in più punti esplicitamente indicava il plagio, come un dato certo e appurato, effettuato ai danni del Codice Ferdinando, «copié» in larga misura (pp. 62 e 145) da «Azuni qui a littéralement traduit Jorio» (p. 27). Il consigliere di Cassazione francese e professore di diritto commerciale all'Università di Parigi tracciava un profilo di de Jorio e di Azuni. Descrivendo il *Sistema generale dei principii del diritto marittimo dell'Europa*, composto dal secondo nel 1795, senza mezzi termini dichiarava che «est une copie littérale et textuelle de cet écrivain» ossia di de Jorio. «M. Azuni ne l'a pas cité une seule fois» (ivi, pp. 8-9). De Jorio era descritto come un magistrato noto «par un grand nombre d'écrits sur la théorie, l'histoire et la jurisprudence du commerce», per aver redatto su ordine di re Ferdinando IV un «projet de code maritime». Dell'opera che non era in commercio se ne dichiarava obbligato al conte de Bourcet che era stato console di Francia a Napoli nel 1818 e che presumibilmente gliene aveva donato copia o data in lettura (ivi, p. 8, nt. 2). Cfr. per la produzione di Domenico Alberto Azuni, la voce di F. Liotta, in *DBI*, IV, Roma 1962, *ad indicem*; altresì L. Berlinguer, *Domenico Alberto Azuni giurista e politico (1749-1827)*, Milano 1966; A. Scialoja, *Corso di diritto della navigazione*, Roma 1943, p. 21; Moschetti, *Il codice marittimo*, cit., pp. LXXXI-LXXXVI; A. Era, *Storia dell'accusa di plagio mossa a D.A. Azuni*, in *Annuario del R. Liceo-ginnasio Azuni*, III-IV, Sassari 1927, pp. 3-12; G.S. Pene Vidari, *Consolati di commercio e Tribunali commerciali*, negli Atti del convegno *Dal trono all'albero della libertà. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna dall'antico regime all'età rivoluzionaria*, I, Roma, 1991, pp. 233 e ss

<sup>75</sup> De Jorio, *Idea generale*, cit., pp. LXXVI e ss.

molti piani, anche pratici e realistici, indussero il giurista ad occuparsi della regolamentazione della pesca del corallo e puntare a rafforzarne la redditività. Avviatasi una nuova stagione per il commercio marittimo<sup>76</sup>, si erano trovate tracce documentarie di tale singolare attività, oltre che nella parte continentale d'Italia, anche in Sicilia, a Malta, in Sardegna e Corsica, in Spagna, perfino a Londra<sup>77</sup>. Ne era derivata la fondazione di cantieri navali, come l'Arsenale di Castellamare (1783), la riorganizzazione del Tribunale dell'Ammiragliato e Consolato (1783)<sup>78</sup>, la nascita di Scuole nautiche (tra cui Meta di Sorrento nel 1784)<sup>79</sup>, oltre che la redazione del primo 'Codice' in materia<sup>80</sup>.

Quello del corallo era un settore produttivo che necessitava di essere sottoposto a speciale e razionale revisione. De Jorio comprese presto che i guadagni legati al pregiato bene donato dalla natura e, soprattutto, alle suppellettili e gioielli con esso realizzati, consigliavano di intraprendere nel Regno anche iniziative legate ad una lavorazione fine. Tale industria, che vantava un'antica tradizione, doveva essere meglio insediata, perfezionata e regolamentata lungo tutto il suo *iter*, nelle diverse fasi di sviluppo: dalla pesca, passando per l'attività di trasporto e per l'arte manifatturiera, alla vendita. Bisognava elaborare idonee garanzie giuridiche per coloro che volevano investire capitali nel traffico del corallo e dare impulso ad una Real Compagnia per attenuare i balzi e le alterazioni legate alle caratteristiche del suo mercato.

La raccolta dell'oro rosso di Torre del Greco è documentata sin dal XV secolo<sup>81</sup>. Nel XVIII veniva ancora per lo più venduto grezzo, mentre lo intarsia-

<sup>76</sup> G.M. Monti, Prof. ordinario nel R. Istituto sup. navale di Napoli, *Lo sviluppo della materia mercantile napoletana nel periodo borbonico* (dalla prolusione sul *Mezzogiorno d'Italia nella storia del commercio marittimo medievale e moderno*, R. Istituto Superiore Navale di Napoli, 9.1.1936), in «Rivista del diritto della navigazione», v. II, p. I, Roma 1936, p. 206.

<sup>77</sup> *Ibidem*. Cfr. R. Trifone, *Storia del diritto della navigazione. Appunti per gli studenti del R. Istituto Universitario Navale di Napoli*, Napoli 1945.

<sup>78</sup> De Jorio, *La giurisprudenza*, cit., t. IV, p. I, l. VII, tit. IV, pp. 27 e 36. Sull'autorità della magistratura e sulla dignità dei suoi giudici cfr. Galanti, *Della descrizione*, cit., v. I, p. 184. E. Gentile, *Il Tribunale dell'Ammiragliato e Consolato (1783-1880)*, Napoli 1909.

<sup>79</sup> A. Zazo, *L'Istruzione pubblica e privata nel Napoletano (1767-1860)*, Città di Castello 1927, pp. 243 e ss.

<sup>80</sup> Monti, *Lo sviluppo della materia mercantile*, cit., p. 206. C. Perfetto, *Vicende della Marina Mercantile a vapore nel Reame delle Sicilie dal 1818 al 1860*, in *Atti Reale Istituto d'Incoraggiamento*, Napoli 1923, p. 10.

<sup>81</sup> «Fin dal Quattrocento, il corallo pescato veniva venduto ai fiorentini, amalfitani, pisani, genovesi e veneziani, che, a loro volta, lo vendevano in Africa e in Asia. Anche da Trapani partivano molte coralline per la pesca, ma era questa, principalmente, la città della lavorazione del corallo, a partire dal Cinquecento. Anche a Marsiglia si lavorava il corallo, però la produzione dei trapanesi era migliore per l'incisione e per l'armonia delle forme. Livorno era un importante centro commerciale per il corallo greggio e lavorato, solo nell'Ottocento,

vano a Trapani, Genova o Marsiglia e poi lo commercializzavano sulla piazza di Livorno o in mercati stranieri<sup>82</sup>. Le feluche torresi lo avevano a lungo reperito nei mari della Corsica. Nel 1780, partendo dalle coste campane e spingendosi sino all’Africa, occuparono un sito deserto, «lontano quaranta miglia dalla sponda di Barberia, e ventiquattro dall’isola di Galita, e quel luogo chiamarono Summo; [...] pescarono nel lido grandissima quantità di coralli». Gli scambi commerciali ne ebbero un deciso incremento, «il che arricchì quella città di Torre del Greco che già occupata dalla lava del Vesuvio sorgeva più bella»<sup>83</sup>.

Non è agevole quantificare la consistenza e la crescita dei guadagni legati alla pesca del corallo, ma di sicuro era in grado di produrre ricchezza, atteso che sin dal 1615, dai padroni delle imbarcazioni, era stato creato un ente assicurativo, il ‘Monte dei marinai’, deputato a sostenere i rischi e le sopravvenute situazioni di povertà<sup>84</sup>. Quando Torre del Greco era infeudata, i signori che la detenevano avevano sempre rivendicato dazi su quel tipo di traffico proprio perché lo avevano considerato una buona fonte di entrate. Le frequenti eru-

---

nella stessa città, fu avviata anche la lavorazione». F. Balletta, *La ricchezza di Torre del Greco dalla fine del Seicento ai primi decenni dell’Ottocento*, in «Rivista di Storia Finanziaria», XI, luglio-dicembre 2003, p. 26.

<sup>82</sup> Cfr. Tescione, *Italiani alla pesca*, cit., pp. 267 e ss.; P. Balzano, *Il corallo e la sua pesca. Trattato sui coralli*, Napoli 1870, rist. an. in *Biblioteca storica del Corallo*, III, San Giovanni in Persiceto 1988, p. 37. Cfr. B. Liverino, *Il corallo. Esperienze e ricordi di un corallaro*, Bologna 1983, p. 71; *La pesca del corallo nelle acque nordafricane (1734-1860) nelle fonti dell’Archivio di Stato di Napoli*, a cura di T. Filesi, Napoli 1985, pp. 1s.; A. Putaturo Murano e A. Parriccioli Saggese, *L’arte del corallo. Manifatture di Napoli e Torre del Greco fra Ottocento e Novecento*, Napoli 1989, p. 31; F. Balletta, *La pesca e il commercio del corallo e dei cammei di Torre del Greco nell’Ottocento e Novecento*, in *I gioielli del mare. Coralli e cammei a Torre del Greco*, a cura di C. Ascione e F. Balletta, Napoli 1990, p. 141.

<sup>83</sup> Bianchini, *Della storia delle finanze*, cit., l. VI, cap. V, sez. III, pp. 380-381. Tali rotte erano battute anche dalla «Compagnia Reale d’Africa» francese dai cui «stabilimenti» i regnicoli dovevano tenersi a distanza, a seguito delle pervenute lamentele che denunciavano disordini e contrabbandi. Intanto, conformemente alla consulta del Supremo Magistrato del Commercio, il sovrano curava di tutelare quell’«utile industria diretta a mantenimento effettivo di una considerevole popolazione, la quale non trovando alle falde del Vesuvio sufficiente sussistenza e lavoro per procacciarsela, deve per ogni giusto riflesso esse protetta ed incoraggiata nell’indicato utile ramo che da tanto tempo professa». Cfr. De Sarsi, *Codice delle Leggi*, cit., l. VIII, tit. VII, n. 2, 15 aprile 1788, pp. 138-139.

<sup>84</sup> Tal antico Monte doveva intervenire in caso di naufragi o ruberie. Serviva per far fronte alle spese per malattie o per la dote alle figlie dei marinai. Veniva alimentato con parte del ricavo di ogni viaggio. Balletta, *La ricchezza di Torre del Greco*, cit., pp. 26s. Cfr. Tescione, *Italiani alla pesca*, cit., pp. 322s., 113; L. Izzo, *Il corallo e Torre del Greco: arte ed economia*, in «Storia dell’artigianato italiano», Milano 1979, p. 181. Che tale ente fosse operativo ancora alla fine del Settecento, a sostegno di spese mediche, emerge da una vertenza conservata in ASN, *Processi antichi, Pandetta verde*, fs. 64.05.



zioni del Vesuvio negli ultimi lustri del XVIII secolo<sup>85</sup>, la peste del 1656 e la pressione tributaria incisero notevolmente sull'economia cittadina<sup>86</sup>: si posero un numero di condizioni sufficienti a spingere la popolazione (1699) a liberare la città dalla soggezione ed essere reintegrata nel regio demanio<sup>87</sup>.

Nel Settecento le difficoltà però non cessarono. Molti fattori, esterni ed interni, ostacolavano il lavoro dei pescatori, rendendo pressante l'incertezza e gravi i rischi. Si registravano disordini di ogni genere: succedeva spesso che i marinai senza alcun preavviso disertassero l'imbarcazione per la quale erano stati assoldati per andare con altri padroni che offrivano compensi migliori, con la conseguenza di rallentare le partenze ed incidere sul loro calendario; i diritti di pesca pretesi dal fisco a livello territoriale erano particolarmente esosi; frequentemente scoppiavano liti con gli abitanti delle zone di raccolta che sfociavano in lunghe azioni giudiziarie, coinvolgendo consolati, autorità di governo e magistrature locali. Per evitare le angherie dei corsari bisognava pagare 'tangenti' ai protettori e la pesca nelle acque africane era resa più complicata dalla concorrenza straniera<sup>88</sup>.

Ad una larga parte di questi inconvenienti, quelli non determinati da calamità naturali, ma da cause interne e da sregolatezza o scorrettezza nei comportamenti, si poteva ancora rimediare fissando opportune provvidenze e tutele giuridiche con una disciplina organica. Il commercio del corallo era di certo in grado di offrire ancora vantaggiose rendite, tanto da spingere la Corona a pensare ad una dettagliata regolamentazione.

Nel volume redatto da Pietro Balzano nel 1870, in occasione dell'Esposizione Nazionale delle Industrie Marittime da tenersi nell'anno successivo<sup>89</sup>, lo storico confermava che i Borbone avevano molto incoraggiato la pesca del corallo, soprattutto a Torre del Greco dove le eruzioni avevano di-

<sup>85</sup> G.M. Galanti, *Descrizione di Napoli*, a cura di M.R. Pelizzari, Cava de' Tirreni 2000 (I Napoli 1792), p. 278.

<sup>86</sup> Cfr. Balzano, *Il corallo e la sua pesca*, cit., pp. 49-52; V. Di Donna, *L'Università della Torre del Greco nel secolo XVIII*, Torre del Greco 1912, pp. 74 e ss.; G.B. Alfano, *Il Vesuvio e le sue eruzioni*, Pompei 1929, p. 20; C. Balzano, *Studi ercolanesi. Torre del Greco nei ricordi classici. Per il bi-millenario di Augusto*, Torre del Greco 1937, pp. 111-139.

<sup>87</sup> Il 18 maggio 1699 il Tribunale della Camera della Sommaria riconobbe nella ricompra il diritto di prelazione ai torresi. V. Di Donna, *Il riscatto baronale della città di Torre del Greco e sua comarca. Episodio storico del sec. XVIII*, Napoli 1914, pp. 7s., 18, 22 e ss.; I. Ascione, *La storia del riscatto nei documenti originali*, in *Torre del Greco 1699. L'anno del riscatto* (catalogo), Napoli 1999, pp. 17ss.; F. Balletta, *L'economia di Torre del Greco al tempo del reintegro nel demanio regio (1699)*, in «Archivio Storico del Sannio», n. 1/2000, Napoli 2001, pp. 73 e ss.

<sup>88</sup> Balletta, *La ricchezza di Torre del Greco*, cit., pp. 30s.

<sup>89</sup> Balzano, *Il corallo e la sua pesca*, cit., in premessa si riporta la relativa delibera comunale di autorizzazione alla stampa.

strutto edifici e vite, rendendo impraticabile l'agricoltura; per il benessere dei suoi cittadini le vie del mare si erano dimostrate, nonostante le insidie, le uniche percorribili. «E comeché le campagne coperte e minacciate sempre dal vulcano, rechino al colono scarso alimento, pure il paese è ricco assai; cosicché un tempo meritò dal medesimo re Ferdinando, che moltissimo il teneva caro, di esser chiamato la spugna d'oro del suo Regno. E questo è avvenuto per ragione del grande commercio del corallo, che quivi senza esempio vi si è esercitato»<sup>90</sup>.

Gennaro Maria Monti ribadiva l'impegno profuso rispetto alla collaudata fonte di entrate, confermando che dopo alcune prammatiche sulla navigazione, «dopo vari trattati di commercio abbastanza favorevoli, malgrado tentativi sfortunati di compagnie di navigazione», nel 1780 i marinai di Torre del Greco riuscirono a spingersi sul mare e ad occupare «un lungo deserto sulla costa della Berberia, facendovi una stazione per la pesca del corallo, che giunse a tanto da impiegare ben seicento barche con quattromila marinai nei luoghi vicini e da far emanare un apposito regolamento detto Codice Corallino» del 1790<sup>91</sup>. Si trattava di iniziative e «tentativi locali, affini a quelli di cui ci testimoniano il Galanti e il Bianchini circa l'anno 1789»<sup>92</sup>. Le eruzioni del Vesuvio non davano tregua ed il mare continuava ad offrire buone prospettive di lavoro e di guadagno<sup>93</sup>. Il golfo di Napoli visse un'espansione significativa a fine secolo e fu considerato «il “luogo più florido della marina”, con i marinai di Sorrento che giungevano in Portogallo, Inghilterra e America, quelli di Procida che arrivavano in Francia e in Spagna, a cui aggiungere quelli di Positano che navigavano nell'Egeo». Ma, proseguendo la narrazione, non poteva tacere che quando, grazie alla protezione dello Stato, «il perfezionamento della nostra navigazione era prossimo ad ottenersi, [...] aumentatesi oltre il dovere le nostre navi da guerra, seguì la rovina di quelle da traffico», perché con i capovolgimenti politici ed istituzionali successivi imbarcazioni e marinai furono adibiti a scopi militari<sup>94</sup>.

<sup>90</sup> Ivi, p. 48.

<sup>91</sup> Monti, *Lo sviluppo della materia mercantile*, cit., p. 206, che si richiama a Bianchini, *Della storia delle finanze*, cit., l. VI, cap. V, sez. III, pp. 380-381.

<sup>92</sup> «Allora in Adriatico solo i Baresi trafficavano con Veneziani, Triestini, Dalmati; in Ionio si aveva solo cabotaggio; era considerato un 'prodigio' che i marinai di Parghelia, piccolo comune della odierna provincia di Catanzaro, giungessero fino in America, Francia e Spagna». Monti, *Lo sviluppo*, cit., p. 206.

<sup>93</sup> Un'eruzione significativa fu quella del 1760 che creò «18 nuove bocche». L'intensificarsi del fenomeno e la difficile convivenza con i successivi episodi del 1765, 1767, 1776, 1778, 1779 sono segnalati da Galanti, *Descrizione di Napoli*, cit., p. 278.

<sup>94</sup> Dal 1799 alla caduta di Napoleone e di Murat si registrò la crisi del commercio via mare del Regno, apparso vivido e promettente solo pochi anni prima. Monti, *Lo sviluppo della ma-*

### 5. *La regolamentazione economico-legale dell'oro rosso*

A de Jorio si era presto palesato che tanto negli armatori che nei marinai del Regno perdurava la mancanza di una cultura e di una mentalità adeguate all'impresa commerciale, soprattutto di quelle del corallo che vivevano di un fortissimo legame con il mare. Non c'erano equipaggi addestrati e competenti da destinare alle imbarcazioni, né relazioni dirette con le grandi nazioni, per cui la negoziazione richiedeva piazze intermedie. L'organizzazione risultava carente sotto tutti gli aspetti: quando venivano spediti i carichi in regioni lontane non si predisponavano misure sulla sicurezza del viaggio e sui relativi rischi, né si prendevano informazioni sulla situazione dei mercati, sottoponendo la merce inevitabilmente a ribassi dei prezzi<sup>95</sup>, oneri vari e perdite. Mancavano tariffe certe e determinate, le anticipazioni di denaro non erano garantite e le società di assicurazione non incontravano fortuna. L'istituzione di associazioni e compagnie avrebbe potuto giovare, ma i pericoli legati alla navigazione avevano disincentivato ogni iniziativa spontanea del genere: «vedevi un gentiluomo che disinteressatamente armava navi a proprie spese per fare traffico in lontana regione e per difetto di esecuzione l'intrapresa volgeva in rovina. Univasi altra volta gran numero di navi, [...] e tantosto un naufragio [...] rovinava gl'imprenditori e metteva la compagnia delle sicurtà marittime sul punto di fallire [...], dal che poi ingeneravasi timore sino a non fare talune regolari intraprese»<sup>96</sup>.

Un precedente normativo di rilievo era stato predisposto nel 1751 con la creazione di una Compagnia Reale delle Assicurazioni Marittime della quale doveva servirsi il traffico di bandiera napoletano: «società di assicurazioni sursero, ma non ebbero gran fortuna. Quella istituita nel 1751 per le sicurtà marittime è più degna di osservazione, perocché il sovrano sancendola con legge de' 29 aprile di quell'anno, enumera i danni del passato sistema di assicurazio-

---

*teria mercantile*, cit., p. 207; cfr. A. Lumbroso, *A proposito di un Re di Napoli (Giuseppe Bonaparte)*, in *Studi di Storia napoletana in onore di Michelangelo Schipa*, Napoli 1926, pp. 690 e ss.

<sup>95</sup> De Jorio, *Istruzioni di commercio*, v. I, cit., l. I, cap. XLVII, pp. 265 e ss., in un'ottica scientifica spiegava che il prezzo «non è altro che il valore apprezzato d'una cosa, per rapporto al valore apprezzato d'un'altra secondo la stima generale, che ne hanno fatto coloro che fanno cambj». Per questo non esisteva mai un prezzo assoluto, ma sempre commisurato «alla stima che noi ne facciamo [...] del suo valore». Quest'ultimo, anch'esso variabile, era dettato dal «bisogno» del momento, dalla domanda e dall'abbondanza dell'offerta.

<sup>96</sup> Bianchini, *Della storia delle finanze*, cit., l. VI, cap. V, sez. III, p. 380.

ni marittime; quindi si approvò e si diede privilegio per anni dieci ad una società anonima con capitale di ducati 100.000 diviso in cinquecento parti o *azioni*. [...] Libere fossero le azioni nel corso ed esenti da sequestro, e altresì di esse costituir si potessero fedecommissi; che i premi di assicurazioni ribassati fossero da quel che erano, [...] vietate furono le assicurazioni con viglietti privati, e fu fermato che far si dovessero con iscrizioni pubbliche [...]. Ancora fu istituita una colonna di assicurazione per le terre alla diritta linea del Vesuvio in caso di occupazione delle sue lave; ma quasi niuno effetto sortì»<sup>97</sup>.

Tali spinose vicende sollecitavano una regolamentazione giuridica che contemporaneamente disciplinasse l'economia e la redditività del corallo, le competenze di giustizia, la pesca e vendita della merce, per superare le incertezze e finalmente competere con le città ed i Paesi che erano progrediti nel commercio marittimo. Dopo le tante richieste formulate sin dal 1780 dal «Ceto dei Marinari della Torre del Greco, addetti alla pesca de' Coralli», dai Padroni delle barche e dagli «Eletti» cittadini, di ottenere dal sovrano «opportuni ripari» ai molti «gravissimi sconcerti», nella primavera del 1788 fu investito ufficialmente della questione il Supremo Magistrato del Commercio»<sup>98</sup>. Il mondo del diritto era dunque chiamato a prestare un vero e proprio sussidio tecnico-normativo ad un'economia marittima tutta da rilanciare. Il giurista procidano, in ragione della sua posizione culturale ed istituzionale, fu investito della stesura del testo caldeggiato dalla Corona, desiderosa di dirigere e di articolare compiutamente la gestione del promettente settore sino ad allora mal governato dal privato interesse. Il *Codice corallino o Regolamento economico-legale per la pesca de' coralli che si fa dai marinai della Torre del Greco*, pubblicato a Napoli nel 1790, pur recando la firma di tutto il Supremo Magistrato di Commercio, è stato attribuito all'ingegno ed agli studi del de Jorio<sup>99</sup>.

<sup>97</sup> *Ibidem*. Su questi temi anche F. Assante, *Il mercato delle assicurazioni marittime a Napoli nel Settecento. Storia della «Real Compagnia» 1751-1802*, Napoli 1979.

<sup>98</sup> Su queste suppliche si sofferma Tescione, *Italiani alla pesca*, cit., pp. 278s. e nt 36; pp. 311s. e nt. 44, che le trae da documentazione archivistica. Il 23 aprile dello stesso anno fu ordinato al Supremo Tribunale del Commercio di diffondere presso i pescatori di corallo regnicoli la normativa emanata «da S.M. Sarda» a tutela dei suoi mari, affinché se ne imponesse il pieno rispetto. Cfr. De Sarius, *Codice delle leggi*, cit., l. VIII, tit. VII, n. 4, pp. 140s.

<sup>99</sup> In tal senso si sono espressi tutti i suoi biografi. È rilevante che nel 1787 il de Jorio, volendo accrescere la fiducia nei 'traffici', avesse reso un giudizio sfavorevole ad un «padrone» che aveva rotto un 'cartello di corallari'. Sempre come membro del Supremo Magistrato di Commercio, era intervenuto pure in merito al «dominio dei mari» e, a fronte delle proteste dei francesi, ne aveva giudicato sempre possibile «l'uso» e lecita la pesca, ad eccezione delle acque territoriali. I 'corallari' napoletani si erano scontrati con gli interessi della Compagnia Real Africa, la quale, ritenendosi usurpata, tramite ambasciata si era rivolta alla stessa Corte. Con parere del 29 marzo 1788, fu stabilito che i mari erano di «pubblico diritto», escluden-

Rinnovando alcuni capisaldi dello *ius mercatorum*, quale diritto particolare e separato, di settore, che ora andava a statalizzarsi, il testo redatto stabilì che bisognava istituire una giurisdizione speciale competente per le liti, designando un corpo di consoli laici, amministratori del comparto ed ‘arbitri’ delle contese inerenti la ‘meccanica del corallo’. «Si formerà un Consolato composto di cinque Individui, che sieno i più esperti, e probi Capisquadra, e Padroni di Felu-

do qualsiasi «privilegio» in capo ai francesi in quanto il possibile beneficio ricavabile doveva essere accessibile a «tutti, come lo è quello dell’aria». Cfr. De Majò, *Michele de Jorio*, cit., pp. 270 e ss. La vicenda e la consulta sono sintetizzate efficacemente, con riferimento alla definizione del mare territoriale e delle distanze da rispettare, in De Sariis, *Codice delle leggi*, cit., l. VIII, tit. VII, n. 2, 15 aprile 1788, pp. 138-139. Per una ricostruzione di entrambe le vicende cfr. anche Tescione, *Italiani alla pesca*, cit., pp. 280 e ss.; 306 e ss., ove si documenta che «per la delimitazione della zona di mare territoriale la consulta si riportava al Vattel, che aveva enunciata la teoria del tiro di cannone, e bene avrebbe fatto, invero, non dimenticando Ferdinando Galiani» (p. 308). Così anche in M. De Jorio, *Istruzioni di commercio*, t. II, Napoli 1804, l. II, cap. XXVI, p. 158. Galiani, *Dei doveri*, cit., capo X, *Degli usi attuali del mare tra’ guerreggianti ed i neutrali*, riteneva indispensabile «enumerare alcune importanti differenze fisiche che corrono tra’l mare e la terra, dalla meditazione delle quali si scoprirà subito l’origine della diversa legislazione da stabilirsi, rispetto all’uomo dimorante in cotesti elementi», p. 315. Provvedeva a far ciò sin dal suo primo paragrafo, *Delle dissomiglianze tra’l mare e la terra e della varietà nel diritto che quindi ne siegue*, pp. 316 e ss. Oltre che sulle naturali diversità tra i due elementi, si soffermava sul ‘dominio’ del mare, sulla difficoltà di custodia e di occupazione, dunque sulla necessaria distinzione tra mare aperto e chiuso, tra libertà della pesca e della navigazione di transito. Tra i tradizionali criteri adoperati per la delimitazione del ‘mare territoriale’ «il più sicuro sembra che ne’ lidi non curvi s’inoltri nell’acqua il territorio fino a quella maggior distanza, dove una batteria posta in terra giungerebbe colle palle o colle bombe ad offendere. E veramente è conforme ai principi del gius comune chiamar territorio tutto quello spazio fin dove i magistrati e i ministri possono, col terror delle forze ad essi confidate, far eseguir gli ordini del loro Sovrano». Gli sembrava quindi ragionevole che «si determinasse, fissamente e da per tutto, la distanza di tre miglia dalla terra, come quella che sicuramente e la maggiore ove, colla forza della polvere finora conosciuta, si possa spingere una palla o una bomba» (pp. 321s.). Rispetto al ‘corseggiare’, sosteneva che «nello stato attuale delle nazioni civilizzate, armate di forza pubblica stipendiata, commercianti, collegate o piene di relazioni politiche verso le altre, è cosa crudele, inutile, dannosa, e quindi illecita, il permettersi ai privati il divenir corsari» (p. 328). Confidando sulla benevolenza di Caterina di Russia, artefice e garante della «Neutralità armata», chiedeva di porre tra gli articoli essenziali quello «che ogni Sovrano accedente a cotest’alleanza prometta, in qualunque caso di nuova rottura tra lui ed altro Sovrano parimenti acceduto all’alleanza, di non esser egli il primo a conceder Patenti d’armamento. Promettan poi tutti di riguardar come infrattore e comune nemico chi fosse il primo a far ricomparir sul mar i corsari. Promettan chiudere i loro porti a cotesta canaglia, e capitandovi spinti da tempesta, trattenergli, disarmargli, o anche più duramente punirgli; né con quest’atto di comun beneficio si intenderà violata l’amicizia verso il Sovrano di essi, giacché egli, nel soscrivere l’alleanza, dovrà formalmente rinunziare a qualunque protezione verso i suoi sudditi corseggianti» (p. 332).

che Coralline della Torre del Greco. Tre di essi non dovranno viaggiare, ma risiedere nella detta Torre per poter regolare le differenze, che mai accadessero in quel Ceto» (Tit. I, art. I)<sup>100</sup>. Oltre che valutare il possesso dei requisiti ed approvare la ‘patente’ dei capisquadra e padroni, dovevano «determinare il tempo opportuno della partenza per la pesca, affin di evitare i troppo noti pericoli»<sup>101</sup>, regolandolo «secondo la prudenza, e le regole dell’arte» (Tit. I, art. X)<sup>102</sup>. Tali ufficiali dovevano vigilare sui traffici e sui prezzi in modo ampio: erano chiamati anche a fissare il costo dei manufatti necessari alla navigazione (spaghi, vele), per cui i contratti stipulati dai padroni ad un prezzo maggiorato sarebbero risultati nulli. Analogamente al ritorno delle imbarcazioni coralline, tenuto conto della quantità e della qualità del corallo pescato, i consoli erano tenuti a determinare il prezzo minimo di vendita per ciascuna specie e nessuno avrebbe potuto «romperlo»<sup>103</sup>.

Più dettagliatamente il *Codice regio*, destinato a disciplinare quel ramo di commercio che «trovavasi in estrema confusione e disordine per mancanza di regolamento e di opportune provvidenze»<sup>104</sup>, comprendeva 161 articoli raggruppati in 17 titoli, ispirati a criteri di rigore e di equità. I primi nove inerivano alle figure interessate al commercio del corallo (consoli, cancellieri, cassieri, razionali, caposquadra, padroni, marinai, scrivani, negozianti, provveditori e sensali), definendone il ruolo e le qualità, anche morali<sup>105</sup>, e determinandone il

<sup>100</sup> Per non appesantire il testo di altre note, si preferisce citare direttamente gli articoli e non le pagine delle opere che ripubblicano il Codice.

<sup>101</sup> «Correndo fama de’ Corsali ne’ mari del loro viaggio, o temporali da non dover prudentemente partire, potranno i Consoli impedir la partenza, e disporre che partano così unite, che possano difendersi contra i Corsali, o in tempo non pericoloso. E i Padroni contravvenienti a tal subordinazione, dovuta a’ Consoli, saran tenuti a danni seguiti per intempestiva, o capricciosa partenza» (Tit. XIV, artt. I-II).

<sup>102</sup> Chi non si fosse attenuto, avrebbe perso «la rispettiva patente, e i danni, che forse seguissero per tale furtiva partenza, saranno solamente a carico del Caposquadra, o Padrone», (Tit. I, art. XI).

<sup>103</sup> Balletta, *La ricchezza di Torre del Greco*, cit., p. 31; Tescione, *Italiani alla pesca*, cit., pp. 316 e ss.

<sup>104</sup> A. Lefebvre d’Ovidio recensione a L.A. Senigallia, *Sul Codice corallino di Torre del Greco e sulla Real Compagnia del corallo: contributo storico allo studio del contratto alla parte e della società per azioni* (in «Il Diritto marittimo», Roma 1935, pp. 412-426), in «Rivista del diritto della navigazione», *Rassegna bibliografica*, v. II, p. I, Roma 1936, p. 484.

<sup>105</sup> «Il Caposquadra è quegli, che ha il comando di più Feluche, che sono in società fra loro. Egli dovrà essere esaminato, ed approvato con patente da’ Consoli, i quali dovranno riconoscere in lui i seguenti requisiti. Un Caposquadra dovrà almeno avere anni trenta di età, il che farà apparire dalla fede di Battesimo, ed altresì dovrà almeno avere anni dieci di esercizio del mestiere. Dovrà non solamente dimostrare a i Consoli di non essere in alcun modo inquisito, ma ancora di vivere da Cristiano con fede del Parroco. Finalmente a giudizio de’

procedimento di nomina, la durata della carica, le attribuzioni, le prerogative, gli obblighi e la retribuzione. Specificando il classico principio che *pacta sunt servanda*, si prescriveva che «il marinaio, che si sarà ingaggiato da un Padrone, non potrà sciogliersi dall'obbligo, che ha già contratto, se non per qualche causa legittima, altrimenti sarà carcerato; nullo sarà il secondo contratto, che avesse con altri stipolato, ed il nuovo Padrone perderà tutto quello, che forse gli avrà anticipato» (Tit. VI, art. I). Dal provvedimento si evincevano misure volte a punirlo in caso di fuga o 'insubordinazione', ma anche a fornirgli qualche assicurazione e a tutelarlo, insieme alla famiglia e agli eredi, in caso di malattia, morte o cattura come preda. Inoltre, si prescriveva la ripartizione del pescato fra i membri dell'equipaggio, dopo aver dedotto le spese sostenute ed i diritti pagati<sup>106</sup>.

Nel testo normativo venivano disciplinate e previste come obbligatorie le operazioni di certificazione delle attività compiute; inoltre disposte le modalità di archiviazione di documenti e scritture. I titoli a seguire trattavano delle galeotte, quali navi private armate ed autorizzate alla difesa delle feluche: «sarà in libertà de' Capisquadra, e Padroni di essere accompagnati da qualche Galeotta per la scorta, e custodia delle Feluche a loro spese, purché l'Armatore abbia ottenuto da S.M. il necessario permesso per armarsi alla loro difesa, ma non mai con patente di Corsale, affinché non eserciti la pirateria a suo profitto, e a spese, e danno delle Feluche» (Tit. X, art. I)<sup>107</sup>.

Si procedeva pure all'allocazione dei rischi collegati alla pesca ed ai traffici inerenti alla navigazione. Fondamentali erano le disposizioni sul prestito a 'cambio marittimo'<sup>108</sup> che seguivano regole particolari: l'interesse era calcolato

---

Consoli dovrà essere istruito sopra il pratico mestiere della navigazione, e della pesca» (Tit. IV, artt. I-IV).

<sup>106</sup> Balletta, *La ricchezza di Torre del Greco*, cit., p. 32.

<sup>107</sup> «In esso istrumento, fra gli altri patti, si dovrà espressamente apporre, che sia obbligata la Galeotta in tempo della pesca sempre bordeggiare, e coprire le Feluche da' nemici, e scoprendone qualche legno, dar subito il segno a queste, e difenderle mentre fuggono, e, quando sieno messe in salvo, potrà allora impegnarsi ad offendere» (Tit. X, art. V).

<sup>108</sup> «Il Padrone, come anche il Caposquadra, per mettersi in ordine ad uscire alla pesca de' Coralli, prenderà danaro solamente a cambio marittimo da' Creditori cambisti, e starà egli avanti, secondo le leggi della polisa bancale da lui sottoscritta» (Tit. V, art. IV). Come de Joro spiegava nelle *Istruzioni di commercio*, v. I, cit., cap. XLIX, pp. 269s., il cambio «è una maniera di trasportare il denaro da un luogo all'altro, per mezzo di una Lettera, che ne indica il pagamento» a seguito della stipula di un «contratto mercantile». Il prezzo pattuito «è la quantità di denaro, che si dà in un luogo per riscuotere l'equivalente in un altro». A seguire egli precisava che al suo interno si distingueva «il pari dall'aggio». Nel senso che «il pari del Cambio consiste a ricevere ne luogo del pagamento tanto peso d'argento quanto se n'è dato per la Lettera. Il di più è il vero prezzo del Cambio, o sia il valore dell'aggio».

in base ai luoghi ed alla stagione in cui veniva fatta la raccolta. Precisando che «non sarà lecito a chicchessia di dare, o prendere danaro alla parte, e guadagno, e qualunque contratto che si facesse in questa pretesa specie di società, resti nullo, ed inefficace. Sarà solamente permesso a' legittimi Negozianti di dare, ed agli effettivi marinari di prendere danaro a cambio marittimo a certa determinata ragione, e da correre il pericolo dal dì della partenza fino al ritorno» (Tit. XI, artt. I-II). Le anticipazioni di danaro dovevano concedersi per il periodo compreso fra l'avvio ed il rientro dalla pesca, con attento esame dei rischi e con un'accorta attribuzione dei relativi costi. Il saggio di interesse variava in relazione alla pericolosità del viaggio, dunque valutando il tempo (non poteva superare il 16% per le partenze prima di Pasqua e il 14% per quelle successive) e la minaccia procurata dai diversi siti (non poteva superare il 12% per la pesca nei mari del Regno di Napoli e dello Stato Pontificio, saliva al 18% per i mari dell'Africa Settentrionale) (Tit. XI, artt. III-IX). Con tali prefissate regole, al di là dell'effettivo risparmio, si potevano conoscere e calcolare in anticipo i costi dell'impresa, evitando così abusi e gestioni fraudolente.

Di grande spessore si presentava la parte, *De' pericoli marittimi*, relativa alla disciplina del naufragio, delle avarie e delle prede, le quali finivano, nel rispetto delle dovute distinzioni e dei richiesti presupposti, con l'esser sopportati in comune (finanziatori, proprietari ed equipaggio). A certe condizioni, generalmente di forza maggiore, in caso di naufragio il partitario (colui che aveva concesso l'anticipazione) non aveva diritto alla restituzione del prestito: «tra i pericoli marittimi, che vanno a danno del Creditore ha il primo luogo il naufragio, che con forze comuni non si sia potuto evitare. Sotto nome di naufragio si dovrà intendere, quando la Feluca per la disgrazia patita si sia perduta, o ridotta in istato di non poter riattarsi, del che se ne faranno le legittime prove» (Tit. XII, artt. I-II). Tuttavia «il legno della Feluca perirà al suo proprietario, e gl'interessati perderanno le sorti impiegate» (Tit. XII, art. IV)<sup>109</sup>. In caso di avaria o di preda, il danno veniva ripartito ugualmente fra creditori e pescatori. Si precisava che «l'altro caso di pericolo, a cui son sottoposti tutti gl'interessati, è quello della preda. [...] Nel caso che la Feluca da ordine, o da forza superiore venisse sequestrata, o in qualsivoglia maniera trattenuta, sicché non possa far la pesca: non sarà dovuto l'interesse, giacché non ha potuto seguire il fine per cui fu quello costituito; e le sorti si pagheranno per quanto ci è capienza sulle robe per cui furono impiegate. Ma se quest'arresto accadesse per delitto,

<sup>109</sup> Siccome le imbarcazioni facenti parte di un'unica squadra potevano custodire i coralli, di volta in volta pescati e pesati, in terra o sopra altra feluca, si prevedeva che se fosse rimasto del corallo «mischiato», cioè messo insieme e dunque salvo, con quello della «squadra», la feluca naufragata, il suo equipaggio ed il suo padrone avevano comunque diritto alla loro porzione (Tit. XII, art. VI).



allora si giudicherà secondo le circostanze» (Tit. XII, artt. VII-VIII). E ancora, «tutti saranno obbligati per modo d'avaria al danno cagionato da accidente straordinario, come da incendio casuale, da inevitabile combattimento difensivo, da furto senza colpa del Padrone, da necessario abbandono della Feluca, e simili se vi sono, e specialmente da necessario alleggerimento, o sia getto in mare consigliato da fortuna di mare [...]» (Tit. XII, art. X)<sup>110</sup>.

Anche se questi criteri potevano ripercuotersi sul finanziamento dell'impresa, in fondo scoraggiandola, non è trascurabile l'immediata funzione pratica della normativa, che regolamentava ogni aspetto che la prassi aveva mostrato necessario trattare, dalla disciplina dello spago e merci di bordo (Tit. XIII) all'individuazione della stagione e delle regole secondo cui equipaggiare la corallina e condurre la pesca<sup>111</sup>, custodire, pesare, preparare e vendere<sup>112</sup> la preziosa merce (Tit. XIV; Tit. XV). Era prevista la partecipazione dei lavoratori agli utili dell'impresa, ma anche la cooperazione e la divisione del lavoro<sup>113</sup> (Tit. XVI).

Oltre che normare i prestiti ed intervenire sulle 'insidie', il testo si soffermava sulla documentazione delle spese e sui conti<sup>114</sup>, ma pure sulla costituzione di un altro Monte, il quale – con capitale raccolto tra i partecipanti – era destinato a compiti di assistenza e di assicurazione, coprendo miratamente i

<sup>110</sup> Balletta, *La ricchezza di Torre del Greco*, cit., pp. 31s.; Izzo, *Il corallo e Torre del Greco*, cit., p. 182.

<sup>111</sup> Peculiare fu l'impiego di una sorta di boa nel luogo ove era scorto un banco corallino volta ad assicurare un 'diritto d'occupazione'. «Per evitare le risse allo scoglio del Corallo, dove sta attualmente pescando una Feluca, o una conserva, o dove ha lasciato il segno, che chiamano Pedagno, non sarà lecito a Feluca di altra conserva accostarsi a pescare, ma mantenersi in distanza di circa cinquanta passi da ogni lato [...]. Il segno, o sia Pedagno, vale per l'effetto predetto, quando chi l'ha lasciato non si trovasse attualmente altrove pescando, giacché chi sta pescando in altro luogo, non dovrà tenere impediti, e riservati più posti nel mare, che è libero di sua natura» (Tit. XIV, artt. VII-VIII).

<sup>112</sup> «Finalmente chi prendesse furtivamente, o vendesse qualunque porzione di corallo di qualsivoglia spezie; e chi comprasse contra le prescritte forme legittime, gli uni come ladri, gli altri quali compratori di mala fede, proveranno il rigor della giustizia nel Tribunale competente» (Tit. XV, art. X).

<sup>113</sup> Tescione, *Italiani alla pesca*, cit., pp. 326s. Id., *Il corallo nella storia e nell'arte*, Napoli 1965, p. 155.

<sup>114</sup> I conti andavano fatti con gran cura ed in maniera trasparente, distinguendo la gestione sociale inerente la c.d. 'conserva' e quella relativa a ciascuna feluca. Il prodotto di ogni imbarcazione confluiva in un «ammasso comune» ed il ricavo della vendita spettava alla società generale che, detratte le spese affrontate, divideva il guadagnato tra le feluche in parti uguali. Le singole società, a loro volta, decurtavano dalle somme ottenute i costi sostenuti procedendo poi, alle dettagliate operazioni di ripartizione del profitto tra le figure coinvolte nel traffico del corallo.

rischi legati a morte o diserzione dei marinai (non contemplati dal Monte più antico). «La nuova polizia» data al ceto dei corallari, riordinando la loro pesca, «vorrebbe un nuovo Monte per accorrere a i frequenti, e premurosi bisogni dei marinari, e perciò oltre all'antica Cappella, ch'è addetta ad altre opere, si dovrà stabilire, ed aprire questo altro asilo, acciocché un tal ceto sia difeso, e soccorso in tutte le sue critiche circostanze. Questo Monte sarà volontario, ed obbligherà quelli solamente, che vi si vorranno ascrivere» (Tit. XVII, artt. I-III).

Il *Regolamento* 'corallino' ha rappresentato un documento storico che seppe coniugare la persistenza delle consuetudini marinare con le esigenze e le novità dei tempi, immaginando un'evoluzione fondata sul potere delle leggi ed un'ordinata giustizia. Le sue disposizioni asciutte e secche, si potrebbe dire 'generalì e astratte', gli conferivano tutta l'aria di un codice di nuovo regime. De Jorio questa volta, anche alla luce dell'esperienza professionale maturata nel corso dell'ultimo decennio, si era mosso in una direzione più conforme all'obiettivo. Probabilmente anche indirizzato e coadiuvato dai colleghi operativi nel Supremo Tribunale del Commercio, nel redigere il testo adoperò una tecnica normativa asciutta ed essenziale. Di esso fu ordinata la «puntuale osservanza in tutte le sue parti», imponendone la pubblicazione con le «consuete formalità» e la massima diffusione «nella Torre del Greco, e negli altri luoghi di questo Regno»<sup>115</sup>.

Quel testo, superando il limite della sua specificità originaria, rimase memorabile anche nell'Italia unita. Quando nella primavera del 1877 fu varata ufficialmente la nuova versione del codice della marina mercantile, riformando quello del 1865<sup>116</sup>, sulla materia generale dei trasporti e dei traffici marittimi si segnalavano come «precedenti» di rilievo, e ancora utili «da consultarsi», gli «statuti di Genova sull'arte dei corallari del 1492, il Regolamento economico legale per la pesca dei coralli che si fa dai marinari della Torre del Greco del 14 aprile 1790, celebre col nome di *Codice corallino*». Il secondo, in particolare, «porge sul non facile tema autorevoli insegnamenti»<sup>117</sup>.

<sup>115</sup> Balzano, *Il corallo e la sua pesca*, cit., p. 149.

<sup>116</sup> La riforma fu sanzionata e promulgata il 24 maggio 1877 modificando il testo di molti articoli per meglio coordinare tal codice con quello del commercio. M. Morrone, *Il diritto marittimo del Regno d'Italia*, v. I, Roma 1882, *Prefazione*, p. XV.

<sup>117</sup> Ivi, v. II, Roma 1889, cap. XIII, sez. II, art. 142, p. 238. Nel commento si fornivano anche indicazioni specifiche relativamente alle tecniche e modalità di pesca, alle coste mediterranee ove il corallo era rinvenibile, alle grandi piazze di deposito e di smercio europee e d'oltreoceano (pp. 236 e ss.).

## 6. *La Compagnia del Corallo: il legame tra terra e mare*

All'«operosa ed ardimentosa gente» di mare il *Codice* dava facoltà «d'intervenire nel ripartimento del guadagno che faceasi nel terminare della stagione». Tutte le regole e norme fermate in quel Codice, «per diffinire ogni controversia», erano state già «per tacita usanza da padroni torresi ricevute secondo l'antica esperienza avuta in quell'arte». In aggiunta «fu ordinato farsi una nuova colletta da quei della Congrega per soccorrere ad alcuni bisogni da render facili ed agevolare le partenze; e dichiarato quali interessi doveansi ricevere pei capitali imprestati a rischio marittimo». Per evitare che alcuni padroni si arricchissero «sulle necessità de' poco possidenti, e appresso per impedire che lo straniero avesse vantaggiato delle vendite che ogni corallaro era costretto di fare, per ritrarre il danaro bisognevole al novello armamento, fu provveduto di richiamare fra noi quel mercato sì ricco e dovizioso». A tal fine il sovrano, «raddoppiando le sue cure, creò una Compagnia»<sup>118</sup>.

Sul finire del XVIII secolo il corallo raccolto dai torresi veniva ancora venduto allo stato naturale senza essere lavorato, ma agli intellettuali più arguti appariva evidente la maggiore ricchezza ricavabile dalla sua trasformazione e così pure la necessità di evitare le speculazioni degli intermediari nel commercio della materia grezza<sup>119</sup>. Da sensibile giurista e fautore del commercio, il de Jorio consigliò al sovrano di impiantare nel reame fabbriche per trattarla, produrre manufatti preziosi ed aprire nel Regno una «fiera» completamente dedicata, una propria piazza commerciale<sup>120</sup>.

Analogamente un altro giurista di origini salernitane e di formazione genovesiana, qualche decennio prima, aveva invitato il sovrano ad una riflessione sulle «industrie marittime». La «pescagione» delle «piante de' Coralli», abbondantissime anche lungo le coste della Campania, soddisfaceva specialmente la circolazione ed il commercio esterno e quindi i «bisogni relativi degli Stranieri». L'andar continuamente a barattare, «per lo più agli Ebrei in Livorno, in Genova, o in Venezia», determinava la perdita di «un ricco fondo d'Industria nello Stato; ed ecco non curato quel lucro e vantaggio, che lo stato medesimo ne trarrebbe, qualora si facesse risorgere a Pesca nazionale, e in seguito, si facessero tra noi, lavorare i Coralli; onde la regia Doana esiggebbe [*sic*] i suoi Diritti, e i Sudditi e loro Famiglie, non vivrebbero nelle miserie»<sup>121</sup>.

<sup>118</sup> Balzano, *Il corallo e la sua pesca*, cit., p. 59.

<sup>119</sup> Tescione, *Il corallo*, cit., pp. 144 e ss.

<sup>120</sup> M. de Jorio, *Memoria per la nuova compagnia del corallo*, Napoli 1788, p. 23. Putaturo Murano e Perriccioli Saggese, *L'arte del corallo*, cit., p. 9.

<sup>121</sup> Nicola Fortunato aveva avanzato alcune memorie al sovrano contenenti simili propositi di riforma. Cfr. N. Fortunato, *Scoperta dell'antico Regno di Napoli col suo presente stato a pro della*

In argomento, con una sua pregevole *Memoria*, de Jorio concretizzava la proposta che lo stesso «ceto de' pescatori» di Torre del Greco aveva avanzato espressamente almeno dall'aprile 1788<sup>122</sup>. La soluzione tecnica prospettata era unica: se i privati, singolarmente, non fossero riusciti nell'impresa, raccomandava la costituzione di una compagnia locale finanziatrice che avesse il «diritto proibito», ossia esclusivo di comprare il corallo dai torresi, lavorarlo e rivenderlo. Infatti, la condizione dei pescatori non era delle migliori: pativano danni alla partenza perché, essendo numerose le barche destinate al prelievo del bene, i prezzi degli elementi strutturali necessari all'allestimento delle stesse aumentavano con l'incremento della richiesta; ma pure al rientro, perché immettendo in una sola volta una grande quantità di quegli arboscelli sul mercato i relativi prezzi subivano un ribasso. Occorrevano misure volte a trovare un equilibrio tra domanda ed offerta e ad attenuare le devianze.

Il magistrato campano immaginò un'apposita Compagnia da costituire sotto l'egida statale e munita di «Real Protezione». E, proprio mentre lavorava alla regolamentazione della pesca del corallo, in funzione rafforzativa si cimentò di propria iniziativa a raccogliere adesioni circa l'istituzione di una società di credito per azioni che si occupasse in maniera efficiente delle diverse fasi del suo commercio. Così nel 1788 pubblicò a Napoli, in forma anonima, la *Memoria per la nuova Compagnia del corallo che si vorrebbe stabilire in Napoli per potersi qui vendere, e lavorare una sì ricca produzione del mare*<sup>123</sup>.

Due anni dopo, congiuntamente al Codice corallino, seguì un documento, firmato dai giudici del Supremo Magistrato di Commercio, sulla *Real Compagnia del corallo stabilita da S.M. per lo commercio di una sì ricca mercanzia*. Si trattò di un vero statuto, munito di assenso reale, ove si chiariva che essa era fondata da Ferdinando IV, era gestita da pubblici funzionari ed aveva lo scopo di «smaltire» proficuamente la stimata «produzione del mare». Considerando che tale pesca «nel Mediterraneo si esercita quasi tutta da i soli Torresi», costretti a rimanere «tanto tempo fuori del Regno» ed a soffrire le «spese non leggiere di senseria» per collocare l'oro rosso presso le nazioni estere, tali inconvenienti apparivano superabili, «se la vendita seguisse nel Regno, dove finalmente ver-

---

sovranità e di suoi popoli. *Memorie umiliate alla maestà regnante di Ferdinando IV*, Napoli 1767, p. III, pp. 52-57. Un elenco delle sue opere, tutte di materia economico-fiscale, si legge in nota a pp. 102-105. Di alcune di esse il Maestro Antonio Genovesi fu regio revisore. Cfr. anche Archivio di Stato di Salerno, *I libri antichi del fondo 'Paolo Emilio Bilotti' nell'Archivio di Stato di Salerno*, catalogo a cura di M.T. Schiavino e con il patrocinio Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, Salerno 2014, p. 112.

<sup>122</sup> De Sariis, *Codice delle leggi*, cit., l. VIII, tit. VII, n. 3, 18 aprile 1788, pp. 139-140.

<sup>123</sup> L'attribuzione a de Jorio del testo è confermata da G. Melzi, *Dizionario di opere anonime e pseudonime di scrittori italiani o come che sia aventi relazione all'Italia*, t. II, Milano 1852, p. 179.

rebbero a colare ricchezze immense» e se vi «si piantasse la fabbrica del corallo»<sup>124</sup>.

Tale ultima e costruttiva idea fu raccolta e sviluppata con successo dal marsigliese Paolo Bartolomeo Martin, a partire dal 1805, determinando la fondazione della prima azienda per la lavorazione dei cammei in corallo e conchiglie con relativa concessione di privativa decennale. Non è irrilevante che due anni dopo il direttore della «Manifattura di Coralli» di Torre del Greco chiedesse «il permesso di prendere le fanciulle da qualche stabilimento pubblico di Napoli», Annunziata o Real Albergo dei Poveri di Napoli, per impiegarle nella sua fabbrica. L'idea di impegnare quelle ospiti proficuamente e di «attivarle al travaglio» nell'emergente arte apparve subito «vantaggiosissima»<sup>125</sup>. Fu disposto che la prima volta venissero tratte non più di dodici tra le ricoverate presso l'Albergo, che fossero opportunamente «istruite nell'Arte» da un «Maestro destinato dal Sig. Martin» e poi occupate nella cittadina costiera. A carico del fabbricante ricadevano le spese di mantenimento ed un soldo «proporzionato a propri e particolari talenti»<sup>126</sup>.

<sup>124</sup> Cfr. *Real Compagnia del corallo stabilita da S.M. per lo commercio di sì ricca mercanzia*, Napoli 1790, pp. 3-4. In Alianelli, *Delle antiche consuetudini*, cit., p. XXIV, si legge: «non contento il Re N.S. di aver riordinata la pesca de' Coralli collo stabilimento di tante provvide leggi, pubblicate sotto il titolo di Codice Corallino, ha rivolto ancora il suo clementissimo sguardo alla maniera, onde poter smaltire una sì ricca produzione del mare. Ha considerato, che la pesca del Corallo, che nel Mediterraneo si esercita quasi tutta da i soli Torresi, è uno degli articoli più importanti del Commercio: che la medesima introduce nel Regno poco meno d'un mezzo milione ogni anno col venderlo solamente nella maniera, come è in natura, alle Piazze estere: che importerebbe assai più, se i Pescatori non fossero costretti a trattarsi tanto tempo fuori del Regno per attendere alla vendita, e non fossero obbligati dalla necessità a ricever talvolta, anzi per lo più, durissime leggi per parte de' Sensali, e de' compratori, e soffrire altre spese non leggieri di senseria, cambio, ed altro. Tali inconvenienti cesserebbero se la vendita seguisse nel Regno, dove finalmente verrebbero a colare ricchezze immense, se vi si piantasse la fabbrica del Corallo in quella maniera, come si vede in altre parti, e che ha estremamente arricchito chi attende ad un tal negozio».

<sup>125</sup> Cfr. ASN, *Ministero degli Affari interni, Agricoltura e commercio*, bs. 2207.1, 12 sett. 1807. La richiesta fu rimessa all'Intendente di Napoli il 23 sett. che, dopo aver ascoltato i governatori del Real Albergo e con parere favorevole, la inoltrò al ministro degli Interni il 2 dic. L'accordo avrebbe contribuito «al vantaggio della fabbrica, qual è mente del Governo di proteggere senza essere oneroso al Real Albergo a cui anzi apre un nuovo mezzo di lavoro e di lucro». Ivi, 4 dic. 1808. Fu soddisfatta anche la richiesta avanzata da Martin di destinare alle donne qualche locale del vasto Monastero torrese dei padri francescani della Madonna delle Grazie, allocando in altra ala «i maschi reclusi, che saranno destinati al travaglio della Manifattura, non comportando la decenza che costoro siano alloggiati dove sono le ragazze». Ivi, 5 dic. 1807; 9 dic. 1807.

<sup>126</sup> Cfr. ASN, *Ministero degli Affari interni, Agricoltura e commercio*, bs. 2207.1, 5 dic. 1807. Al termine del percorso formativo si riconosceva sempre al «sig. Martin la facoltà di rimandare

Prima di allora fu predisposto solo l'atto normativo 'di nascita'. Poiché le «quantità considerabili di denaro» necessarie per impiantare una fine lavorazione non potevano ricadere «a conto dei particolari», era apparso al sovrano che «un'opera così grande debba essere appoggiata sopra le forze d'una Compagnia, anche per la sicurezza de' Pescatori, i quali, introducendo il Corallo nel Regno, trovino infallibilmente chi lo debba comprare»<sup>127</sup>. Con uno statuto organizzato in titoli e articoli si stabiliva la forma societaria e che il capitale da sottoscrivere ammontasse a 600.000 ducati, inoltre che il fondo dovesse «essere sempre effettivo, ed esistente, senza che si potesse diminuire in menoma parte per qualsivoglia causa» (Tit. II, art. I). Erano dettate anche le norme per l'emissione, sottoscrizione ed eventuale cessione delle azioni, indicando i privilegi e le garanzie di cui esse godevano.

A proposito delle quote di partecipazione si specificava che era «permesso a tutt'i Sudditi di S.M., di qualunque rango, e qualità, di prendere interesse nella Compagnia per quelle azioni, che giudicheranno a proposito, e senza che per la detta ragione si derogasse a loro titoli, qualità, e nobiltà» (Tit. II, art. IV). Tale forma allargata di accesso accordava precedenza alla popolazione del Regno e prelazione ai torresi, consentendone diffusamente l'acquisto ai «forestieri non sudditi di S.M.». Anzi a loro favore si accordava una particolare tutela e garanzia: le azioni sarebbero state «franche, e libere da ogni diritto di confiscazione, rappresaglia, o altro simile per qualsivoglia altro titolo, quando fossero Sudditi di Principi esteri, coi quali S.M. potrebbe essere in guerra» (Tit. II, art. VI). Si voleva realizzare un ente finanziato prevalentemente con capitale raccolto tra privati sottoposto a gestione pubblica e controllo regio. La Compagnia, infatti, con «direttori» nominati dal Re e con funzioni giurisdizionali, aveva l'amministrazione ed il monopolio sul corallo importato nel regno ed era chiamata a curarne lavorazione e rivendita. Tale organizzazione di ruoli e di funzioni appare indice di grande modernità.

Inoltre venivano individuati i segni distintivi, le forme di documentazione

---

nel Real Albergo que' ragazzi e ragazze delle quali avrebbe motivo di lagnarsi, e per la poca idoneità, e per loro cattiva condotta». La convenzione definitiva fu perfezionata il 4 febbraio 1808. Conteneva un apposito tariffario «per bucare» o «arrotondare coralli», calcolato sulla base del peso in once. Oltre a consentirsi al direttore di «aumentare a suo piacere il numero» delle persone da reclutare, dopo «otto mesi» si prevedeva la stipula di un nuovo trattato per ricalcolare i prezzi «su quel che pagasi in Genova e Trapani per simili fabbriche». Ivi, 4 feb. 1808.

<sup>127</sup> Dopo aver ordinato al «Supremo Magistrato, perché esaminasse un affare di tanta importanza con tutta la serietà, ed attenzione, si è degnata di approvare il Piano, che lo stesso Tribunale le ha umiliato»; «il Magistrato viene a pubblicare la nuova Compagnia, tale quale è stata da lui proposta, e tale quale è stata da S.M. approvata». *Real Compagnia*, cit., pp. 4-5.

ed esecuzione<sup>128</sup>, l'oggetto, gli obblighi ed i diritti della Compagnia, la sua durata ed amministrazione, quindi i criteri per la scelta degli amministratori, i loro doveri ed i poteri. Prescriveva la forma delle adunanze, delle deliberazioni, il bilancio, i conti ed il giudice competente a decidere le controversie comunque attinenti alla sua attività<sup>129</sup>. Sul punto, massimo era il ventaglio delle attribuzioni riconosciute al Magistrato di Commercio: «tutte le cause attive, e passive, civili, criminali, e miste, annesse, e connesse, dipendenti, ed emergenti, che riguardano, così l'interesse della Compagnia, come la pesca de' Coralli, che ne forma la base, saranno riconosciute dal Supremo Magistrato del Commercio, al quale privatamente, e abdicativamente, ed in esclusione di ogni altro Tribunale, ne dovrà spettare la cognizione» (Tit. XII, art. I)<sup>130</sup>.

Accanto alla dettagliata regolamentazione sulla costituzione e funzionamento della costituenda società, nel testo redatto lo spazio maggiore veniva lasciato agli obblighi della Compagnia, che avrebbe dovuto con opportuni prestiti soccorrere e finanziare l'allestimento delle coralline: «avrà il diritto privato di dare a' Padroni, e Capisquadra delle Filuche Coralline di questo Regno, il danaro che ad essi bisogna, per armare, ed equipaggiare una barca, e di darlo a cambio, e pericolo marittimo. L'interesse sarà regolato secondo il tempo della partenza, e i mari, più, o meno pericolosi, dove vada a farsi la pesca, secondo la ragione stabilita nel Codice Corallino» (Tit. III, artt. I-II). La Compagnia era tenuta a fornire il corredo base di cordami, spago, reti e gallette, tutto a prezzo di costo, «qual prezzo s'intenderà subito impiegato a cambio marittimo» (Tit. III, art. X). Doveva pagare tutte le spese «occorse durante il viaggio, e la pesca alle Piazze Forastiere in vista della contropolis, o altri legittimi documenti [...]». Qualunque contratto, che da' Padroni, e Capisquadra si

<sup>128</sup> «Le Scritture della Compagnia avranno la via esecutiva contro ai debitori della medesima; né questi potranno avere alcun privilegio di cessione di beni, dilazione quinquennale, o qualunque altra moratoria, e potranno esser sempre costretti al pagamento nella maniera come si sono obbligati. Sarà similmente accordata la stessa esecuzione a' libri della Compagnia dove saranno notati tutti i pagamenti, che si faranno a detti Uffiziali, e questi libri serviranno di decisione sulle domande, e pretensioni, che si potranno avere contro alla medesima». (Tit. IX, artt. IV-V).

<sup>129</sup> Lefebvre d'Ovidio, recensione, cit., p. 484. Sull'operato del de Jorio, Tescione, *Italiani alla pesca*, cit., spec. pp. 303 e ss., che, nell'edizione del 1940, pubblicava in appendice il *Codice corallino* ed il progetto societario del 1790.

<sup>130</sup> «Un Consigliere dell'istesso Supremo Magistrato da destinarsi da S.M., ne sarà Soprintendente, e Protettore, Delegato, e Commessario generale di tutte le cause, da' cui decreti si produrrà il gravame nell'istesso Supremo Magistrato. L'istesso Soprintendente riceverà le azioni, che occorreranno per lo pieno de' ducati seicentomila, con farne le necessarie cautele. Il medesimo Soprintendente interverrà nelle Sessioni generali, e nelle particolari quando vi sarà chiamato da' Direttori, o da chi altro vi avesse interesse» (Tit. XII, artt. II-IV).

facesse con altri, e non colla Compagnia per questi oggetti, o colla Compagnia, e contro alla forma prescritta, sarà di nessun obbligo, e vigore, e come se non mai fosse stipulato» (Tit. III, artt. XI-XII).

In maniera perentoria si statuiva altresì che la «Compagnia dovrà a sue spese aprire una fabbrica nella Torre del Greco per lavorare lo spago, e funi», ma anche il cotone per le vele, che occorrevano «per l'armamento delle Filuche Coralline» (Tit. III, art. XIII); implementando la situazione di monopolio la stessa «potrà, secondo le sue circostanze, piantare la fabbrica del Corallo, o nella Torre del Greco, o in Napoli, o dove meglio le parrà, e chiamare a tal effetto da tutte le parti, quelle persone, che saranno più proprie per lo lavoro di una mercanzia così preziosa» (Tit. III, art. XIV)<sup>131</sup>.

La nuova istituzione aveva l'obbligo di acquistare tutto il corallo pescato, per cui «sarà rigorosamente proibito a' Pescatori di Corallo di questo Regno di venderlo ad altri, così fuori, come dentro del Regno» (Tit. V, art. I). Il contrabbando era colpito con sanzioni e con la confisca a favore della società del corallo. Quest'ultima «potrà stabilire Guardie sopra i Bastimenti, se lo giudica a proposito, e queste faranno la visita sopra le barche coralline, o che pescano, o che vengono dalla pesca. Potrà fare l'istesso anche sopra l'altre barche sulle quali potrà cadere il sospetto di esservi Corallo in contrabbando» (Tit. V, artt. IV-V). I prezzi dovevano essere fissati da una commissione composta da 'esperti', pescatori e rappresentanti della Compagnia, dei quali venivano disciplinati l'elezione, i compensi e le facoltà. «Conchiuso, e perfezionato il contratto colla consegna del Corallo, la Compagnia dovrà subito pagarne il prezzo a' Capisquadra, e Padroni senza dilazione alcuna, e senza che possa produrre, ed allegare alcuna eccezione» (Tit. IV, artt. VIII)<sup>132</sup>. A seguire, l'ente avrebbe rivenduto «il Corallo grezzo o lavorato a quelle persone di questi due Regni, o straniere, per quel prezzo e in quella maniera, come a lei sembrerà più vantaggioso, e che non sia riprovato dalle leggi» (Tit. IV, art. X). Quel bene aveva un valore intrinseco e commerciale ufficialmente riconosciuto e, in virtù della grazia accordata nel gennaio 1787, poteva addirittura essere impegnato presso quella «bella istituzione»<sup>133</sup> che sono i Banchi «come se fosse oro, argento, o

<sup>131</sup> Cfr. aggiuntivamente L.A. Senigallia, *Sul Codice corallino di Torre del Greco e sulla Real Compagnia del corallo*, Napoli 1936, pp. 8s.; Izzo, *Il corallo e Torre del Greco*, cit., pp. 184 e ss. Balletta, *La ricchezza di Torre del Greco*, cit., p. 33.

<sup>132</sup> «Dovrà bensì ritenersi il capitale, l'interesse marittimo, che ne sarà decorso, come sopra, e quello che averà pagato a' succennati Forestieri per le spese occorse, durante il viaggio» (Tit. IV, art. IX).

<sup>133</sup> De Jorio, *Istruzioni di commercio*, cit., v. I, l. I, cap. L, pp. 275 e ss. ove, senza farne «l'anatomia», distingueva in base alla funzione tra diverse tipologie di banchi: il «ristretto», il «commerciante», il «commerciante e politico». Il credito naturalmente ne riceveva un gran supporto, considerando che il «commercio si fa con un pagamento ideale» (cap. LI, p. 280).



altra mercanzia preziosa» (Tit. IV, art. XI)<sup>134</sup>.

La volontà di favorire e proteggere il traffico del corallo emergeva con solare evidenza dal Titolo VI dello Statuto, *Diritti di Dogana, ed Immunità*. Tra i benefici riconosciuti dalla 'Regia Dogana' si prevedeva, come accattivante incentivo, un'estesa esenzione fiscale su beni ed operazioni<sup>135</sup>. Infine nel Titolo XIV, *Riserve*, si aveva premura di assicurare che «si riserberà la Compagnia di umiliare a S.M. altre suppliche intorno a tutto ciò, che la pratica, e l'esperienza farà conoscere essere profittevole alla medesima. S.M., dall'altra parte, si servirà dare in ogni tempo quelle provvidenze, che stimerà necessarie sopra tutto quello, che potrà meglio contribuire al buon ordine, ed effetto della medesima Compagnia, onorandola sempre della sua Real protezione, ed anche ricolmandola di nuove grazie, e favori» (Tit. XIV, artt. I-II).

Malgrado la benevolenza del governo e le lodevoli intenzioni, la Compagnia probabilmente non riuscì ad essere effettivamente costituita, visto che nelle testimonianze coeve non si trovano riscontri. Balzano lo escludeva, ritenendo che si accumulò un enorme ritardo essendo stata affidata l'operazione alle «cure di alcuni pratici in legge» che, «per male ventura di quella buona gente», non svolsero onestamente il loro lavoro<sup>136</sup>. Il suo giudizio appare generico e moralistico, oltre che estremamente vago e succinto, per cui è più verosimile che l'attuazione del novello apparato istituzionale e normativo venisse ostacolata dal susseguirsi di ostilità naturali, ma anche delle contingenze politiche e militari<sup>137</sup>. Sul finire del Settecento svariate congiunture imposero una diminuzione delle risorse destinate al commercio di tale mercanzia e di conseguenza il numero di barche e di energie impiegate per la raccolta<sup>138</sup>. L'eruzione del Vesuvio del 1794 produsse ingenti danni, scoraggiando i più facoltosi

<sup>134</sup> «Per effetto della Grazia accordata già da S.M. a' 17. Gennaro 1787. Si potrà impegnare a' Banco il Corallo, come se fosse oro, argento, o altra mercanzia preziosa, e pagare quel giusto interesse, che si suole quando si tratta di pegni di simil valore».

<sup>135</sup> «La Regia Dogana non potrà pretendere altro per ogni cassa di Corallo, che carlini dieci, e che per lo Corallo greggio, e lavorato non potrà pretendere alcun diritto, quando si trattasse di estrarli a tenore della grazia fatta da S.M. a' 17. Gennaro 1787» (Tit. VI, art. I). «Dovrà essere franca da qualunque dazio ogni sorta di spago, o funi, che la Compagnia somministrerà per la pesca del Corallo. Ogni azione si dovrà riputare per sempre esente da ogni sorta di tassa, imposizione, o imposta, o da imponersi per qualsivoglia causa» (Tit. VI, artt. II-III).

<sup>136</sup> Balzano, *Il corallo e la sua pesca*, cit., p. 60.

<sup>137</sup> Liverino, *Il corallo*, cit., p. 77; Tescione, *Italiani alla pesca*, cit., pp. 326 e ss.

<sup>138</sup> Negli anni che seguirono il prezzo del corallo aumentò a causa della minore quantità raccolta e lavorata. Balzano, *Il corallo e la sua pesca*, cit., pp. 61s. Contemporaneamente, decadde la sua lavorazione a Marsiglia e a Genova, mentre ne aumentava la domanda a Torre del Greco. Balletta, *La ricchezza di Torre del Greco*, cit., pp. 33s.

dall'intraprendere nuove 'imprese', mentre la Rivoluzione francese e la guerra fra Gran Bretagna e Francia provvedevano a sconvolgere gli equilibri nel Mediterraneo creando un clima di forte tensione ed insicurezza. Se nel 1792 i francesi controllavano le acque del golfo di Napoli, l'anno seguente crebbe la presenza inglese nel Mediterraneo ed i Borbone aderirono alla coalizione anti-francese<sup>139</sup>. Ad aggravare ulteriormente le condizioni del traffico del corallo si aggiunsero la costituzione della Repubblica Partenopea del 1799, il temporaneo allontanamento dei sovrani da Napoli e, nello stesso anno, l'invasione francese dell'Egitto. Non meno influenti furono i saccheggi dei pirati e le discordie fra consolati<sup>140</sup>.

L'idea propositiva veicolata dal progetto, anche in senso di crescita civile, intanto aveva permeato profondamente il sentire dei torresi e non si spense. Questo 'arcano' bene della cui natura, animale e vegetale, e delle cui doti, magiche o mediche, si è ampiamente dibattuto<sup>141</sup>, ha continuato ad essere, tra alterne vicende, un tratto distintivo della tradizione di Torre del Greco. Nel 1805, mentre iniziava a costituirsi il Regno d'Italia, l'introduzione della lavorazione del corallo muoveva i suoi passi iniziali verso una sicura stabilizzazione. La domanda di tale merce in Francia crebbe con l'occupazione napoleonica del Mezzogiorno continentale e dal primo ventennio dell'Ottocento il ciclo produttivo che includeva pesca, trasformazione e commercializzazione dell'oro rosso fu finalmente gestito e completato in area torrese con conseguenti maggiori lucri per la collettività<sup>142</sup>.

<sup>139</sup> Cfr. G. Armani, *Il secolo dei lumi e delle riforme*, v. 12, Roma 1989, p. 289; *Annuario dell'istituto storico per l'età moderna e contemporanea*, vol. XXV-XXVI, Roma 1976, p. 180. Izzo, *Il corallo e Torre del Greco*, cit., pp. 187s.

<sup>140</sup> Numerosi pescatori furono catturati come schiavi a Tunisi e nei 'paesi Barbari'. Oltre a vari episodi precedenti, nel 1803, nei mari di Algeri i rapporti tra i pescatori di corallo napoletani e francesi si inasprirono. Nello stesso anno, in Sardegna, i corallari torresi furono predati dai corsari barbareschi e quello seguente le feluche furono razziate dai corsari inglesi. Balletta, *La ricchezza di Torre del Greco*, cit., pp. 34s.

<sup>141</sup> Cfr. L. Langella, *Pesca, credenze popolari ed usi diversi del corallo mediterraneo*, in [www.vesuvioweb.com](http://www.vesuvioweb.com), pp. 3 e ss. (consultato il 10 febbraio 2021).

<sup>142</sup> Balletta, *La ricchezza di Torre del Greco*, cit., pp. 25s. Il marsigliese Martin aveva lavorato a Parigi e a Roma come cammeista e condotto a Torre del Greco l'incisore Pasinetti, da cui discesero i migliori artigiani-artisti locali (E. Orilia, *La madreperla e il suo uso nell'industria e nelle arti*, Milano 1908, pp. 180-186). Gli fu concessa l'esenzione da qualsiasi dazio di esportazione dei prodotti della sua azienda. I pescatori torresi non erano obbligati a vendergli il corallo e si poteva importarne di lavorato. L'azienda era tenuta a formare, a sue spese, apprendisti, «divennero artigiani e piccoli industriali e vennero associando la lavorazione del corallo a quella delle conchiglie, della tartaruga e delle materie affini». G. Tescione, *L'industria del corallo a Napoli*, in «Sintesi economica», n. 2, 1956, pp. 7s. Id., *Italiani alla pesca*, cit., pp. 221-227. G.C. Ascione, *Coralli*, in *Civiltà del Seicento a Napoli*, Catalogo della Mostra,

Nonostante le vicissitudini, le acque del Mediterraneo nel XIX secolo continuarono ad essere un proficuo terreno di approvvigionamento e di smercio. Il pescato veniva lavorato e facilmente venduto perché nei paesi europei si faceva sempre più largo l'uso di monili e di orpelli di corallo. Stimolati dalle crescenti esigenze del mercato, gli artigiani campani divennero veri e propri imprenditori. Affinando conoscenze e professionalità e facendo specialmente dell'originalità e della qualità delle loro produzioni il tratto distintivo del relativo mercato, poterono costantemente sviluppare il loro ingegno alla ricerca di nuove tecniche di navigazione e raccolta che assicurassero solidi profitti. A testimoniare la lunga e qualificata tradizione, nel 1933, a Torre del Greco, è stato inaugurato il Museo del Corallo, che con la sua collezione di gioielli ha ospitato le creazioni dei primi maestri e degli allievi della Regia Scuola d'incisione, arti decorative ed industriali, fondata nel 1878: eccellenza della produzione artistica e artigianale italiana, ancora conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo<sup>143</sup>.

---

Napoli 1984-1985, a cura della Soprintendenza dei Beni artistici e storici di Napoli, v. II, Napoli 1998, pp. 336 e ss.

<sup>143</sup> Di enorme pregio anche il Museo del corallo Ascione, situato all'interno della Galleria Umberto I di Napoli. Dopo la liberalizzazione del monopolio della fabbrica reale avvenuta nel 1815, Giovanni Ascione, figlio di armatore di coralline, si dedicò alla manifattura della gemma, divenendo poi fornitore ufficiale della famiglia reale dei Savoia, con il privilegio di fregiare il proprio marchio con le insegne di Casa Savoia. Cfr. C. Ascione, *Real Fabbrica de' coralli della Torre del Greco*, Napoli 2000; G.C. Ascione, *Storia del corallo a Napoli, dal XVI al XIX secolo*, Napoli 1993.